

**Temi
ambientali**



Commissione europea

Vario

Acqua

Suolo

Aria

Industria

Rifiuti

Natura

Urbano

Finanziamenti

Legislazione

Economia

Valutazione


Nucleare

Rischi

Educazione

Attuazione della Direttiva 2001/42/CE

concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente



14

KH-54-03-283-IT-C



9 789289 461009



Ufficio delle pubblicazioni
Publications.eu.int

Vedere il nostro catalogo delle pubblicazioni:
<http://europa.eu.int/comm/environment/pubs/home.htm>

***Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi
a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea***

Nuovo numero verde unico:

00 800 6 7 8 9 10 11

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (<http://europa.eu.int>).

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2003

ISBN 92-894-6100-4

© Comunità europee, 2003

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI DETERMINATI PIANI E PROGRAMMI SULL'AMBIENTE

Indice

<i>PREMESSA</i>	2
1. INTRODUZIONE	3
2. OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA	5
3. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA	6
4. OBBLIGHI GENERALI	23
5. IL RAPPORTO AMBIENTALE	25
6. QUALITÀ DEL RAPPORTO AMBIENTALE	34
7. CONSULTAZIONE	36
8. MONITORAGGIO	45
9. RELAZIONE CON LE ALTRE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA	49
Appendice I	Orientamenti pratici sul monitoraggio
Appendice II	Componenti del gruppo di lavoro
Appendice III	Bibliografia

PREMESSA

La direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS) rappresenta un importante passo avanti nel contesto del diritto ambientale europeo. Adesso i progetti di rilevante entità che possono avere un impatto sull'ambiente devono essere sottoposti a valutazione nell'ambito della direttiva 85/337/CEE. Tale valutazione avviene, tuttavia, in una fase in cui le possibilità di apportare cambiamenti sensibili sono spesso limitate: le decisioni riguardo all'ubicazione del progetto o alla scelta di alternative possono infatti già essere state prese nell'ambito di piani riguardanti un intero settore o un'area geografica. La direttiva 2001/42/CE sulla VAS colma questa lacuna e stabilisce che vengano valutati gli effetti ambientali di un ampio ventaglio di piani e programmi, in modo che se ne tenga conto durante l'effettiva elaborazione dei piani, e che questi vengano adottati a tempo debito. Inoltre, il pubblico deve essere consultato sui progetti e sulla valutazione ambientale e occorre tener conto delle opinioni che esprime.

Se da un lato il concetto di valutazione ambientale strategica è relativamente chiaro, l'attuazione della direttiva rappresenta invece una notevole sfida per gli Stati membri. Essa infatti riguarda l'essenza stessa di buona parte del processo decisionale pubblico e in molti casi comporterà procedure di pianificazione e consultazione più strutturate. Le proposte dovranno essere valutate più sistematicamente rispetto ai criteri ambientali per poterne determinare gli effetti probabili oltre che le possibili alternative. Ci saranno anche difficili questioni di interpretazione, ma una volta applicate correttamente, queste valutazioni serviranno a far prendere decisioni maggiormente informate che, a loro volta, miglioreranno la qualità della vita e garantiranno un ambiente più sostenibile per il presente e per le generazioni future.

Per questo è importante che gli Stati membri abbiano un'idea chiara delle disposizioni della direttiva, per poterla poi attuare in maniera coerente in tutta l'UE.

Il presente documento è stato elaborato con questo obiettivo: dovrebbe cioè aiutare gli Stati membri ad attuare la direttiva per rispettarne le disposizioni e ricavarne i benefici previsti. Dovrebbe infine permettere loro di comprendere meglio la finalità e il funzionamento della direttiva, considerando le implicazioni che avrà sulle procedure di pianificazione in vigore al loro interno.

Catherine Day
Direttore generale – DG Ambiente

1. INTRODUZIONE

- 1.1. La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente¹ ("la direttiva sulla VAS")² è entrata in vigore il 21 luglio 2001 e deve essere attuata dagli Stati membri prima del 21 luglio 2004. Essa influenzerà significativamente il lavoro di molte autorità pubbliche, obbligandole a considerare sistematicamente se i piani e i programmi che preparano rientrano nell'ambito della sua applicazione e se dunque è necessaria una valutazione ambientale delle loro proposte in conformità alle procedure specificate nella direttiva.
- 1.2. L'esperienza acquisita con la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ("la direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale o direttiva sulla VIA")³ ha dimostrato che è importante garantire un'attuazione e un'applicazione coerenti in tutta la Comunità per sfruttare al massimo il potenziale disponibile per la protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile. Il presente documento è stato elaborato allo scopo di fornire una guida affinché gli Stati membri garantiscano tempestivamente un'attuazione ed un'applicazione quanto più coerenti possibile della direttiva sulla VAS.
- 1.3. Il documento è stato elaborato dai rappresentanti degli Stati membri e della direzione generale dell'Ambiente della Commissione europea che, insieme, avevano l'esperienza sia nel negoziare la direttiva che nello svolgimento di valutazioni ambientali a diversi livelli (vedi appendice II). Il documento ha anche beneficiato dell'apporto delle discussioni di esperti nazionali sulla VAS provenienti dagli Stati membri e dai paesi candidati. Gli autori hanno tenuto ben presenti le questioni che gli Stati membri dovranno affrontare nel momento in cui applicheranno la direttiva nei propri ordinamenti giuridici.
- 1.4. Il documento è destinato ad aiutare gli Stati membri, gli Stati candidati e i Paesi in via di adesione a capire pienamente gli obblighi contenuti nella direttiva e ad assisterli nel recepimento nel diritto nazionale e, altrettanto importante, a creare o a migliorare le procedure che daranno effetto agli obblighi giuridici. Non è volto a spiegare come effettuare una valutazione ambientale, anche se offre consigli pratici sul modo di soddisfare determinati requisiti. Insieme agli orientamenti nazionali elaborati dagli Stati membri, il documento dovrebbe essere anche utile alle autorità che devono applicare la direttiva quando preparano piani e programmi. Può anche essere utile quando le autorità prendono in considerazione il protocollo UNECE sulla valutazione strategica ambientale che è stato aperto alla firma in occasione della quinta

¹ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

² Anche se il termine "strategico" non appare né nel titolo né nel testo della direttiva, si fa spesso riferimento ad essa come alla direttiva della "valutazione ambientale strategica" (direttiva sulla VAS) perché tratta della valutazione ambientale ad un livello più alto, più strategico rispetto ai progetti (di cui si occupa la direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale (VIA) (direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE)).

³ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

conferenza ministeriale “Ambiente per l’Europa” che si è svolta a Kiev, in Ucraina, il 21 maggio 2003.⁴

- 1.5. Il documento rappresenta soltanto le opinioni dei servizi della Commissione e non ha natura vincolante. La presente versione non vuole essere definitiva. Il documento può essere rivisto in futuro a seconda dell’esperienza che verrà acquisita con l’attuazione della direttiva e la giurisprudenza futura. Non è destinato a dare risposte assolute a domande specifiche ma dovrebbe aiutare a fare luce sul modo in cui queste domande dovrebbero essere affrontate. Occorre sottolineare che, in ultima istanza, l’interpretazione di una direttiva spetta alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
- 1.6. La struttura del documento si basa sull’ordine degli articoli della direttiva stessa. Il primo passo per capire la direttiva è decidere a quali piani o programmi si applica. Il documento, dunque, comincia discutendo l’ambito di applicazione della direttiva e si concentra sul concetto di piano e di programma nonché sulla possibilità che questi ultimi abbiano effetti significativi sull’ambiente. Passa poi a considerare, uno dopo l’altro, il contenuto del rapporto ambientale, gli obblighi in materia di garanzia di qualità, le disposizioni in materia di consultazione, la natura dell’obbligo del monitoraggio e, infine, i rapporti tra la direttiva e altre disposizioni della normativa comunitaria.
- 1.7. Per quanto possibile, la presentazione di ogni capitolo segue lo stesso modello e include un riferimento (in corsivo) alla disposizione, o alle disposizioni, adeguate della direttiva, una breve introduzione sul tema e una discussione delle questioni che sorgono. Quest’ultimo aspetto poggia, qualora opportuno, sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare sulle decisioni che si riferiscono alla direttiva sulla VIA. I termini citati dalla direttiva stessa sono in grassetto. Ogniqualvolta nel documento vengono usati degli esempi, non si intende suggerire che essi ricadono necessariamente nell’ambito di applicazione della direttiva; tale questione dovrà essere decisa caso per caso.

⁴ Protocollo sulla valutazione strategica ambientale alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (la Convenzione di Espoo). Le disposizioni relative ai piani e ai programmi sono simili, ma non identiche, a quelle della direttiva. Il protocollo contiene anche un articolo sulle politiche e la normativa.

2. OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA

Articolo 1

La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata una valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente.

- 2.1. L'articolo 1 stabilisce due obiettivi per lo svolgimento di una valutazione ambientale in conformità alla direttiva:
- garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente;
 - contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
- 2.2. Tali obiettivi collegano la direttiva agli obiettivi generali della politica ambientale della Comunità stabiliti nel trattato CE⁵. L'articolo 6 del trattato stabilisce che gli obblighi in materia di protezione dell'ambiente debbano essere integrati all'atto della definizione e dell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie, al fine, in particolare, di promuovere lo sviluppo sostenibile.
- 2.3. L'articolo 1 deve essere interpretato insieme ai considerando della direttiva, in particolare insieme ai considerando (4), (5) e (6) che ne descrivono anche gli scopi:
- garantire che gli effetti dell'attuazione di piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione (considerando 4);
 - andare a vantaggio delle imprese fornendo un quadro più coerente in cui operare inserendo informazioni pertinenti in materia ambientale nell'iter decisionale. L'inserimento di una più ampia gamma di fattori nell'iter decisionale dovrebbe contribuire a soluzioni più sostenibili e più efficaci (considerando 5);
 - prevedere una serie di norme procedurali comuni necessarie a contribuire ad un elevato livello di protezione dell'ambiente (considerando 6).

⁵ Articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità europea.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA⁶

3.1. Le disposizioni che determinano l'ambito di applicazione della direttiva sono espressi principalmente in due articoli collegati: l'articolo 2 sancisce determinate caratteristiche che i piani e i programmi devono avere perché la direttiva si applichi ad essi. L'articolo 3 poi sancisce le norme per determinare se i piani e i programmi in questione possono avere effetti significativi per l'ambiente e se devono dunque essere oggetto di valutazione ambientale. L'articolo 13, paragrafo 3 definisce l'ambito di applicazione nel tempo (vedi paragrafi 3.64-66).

Articolo 2

a) per 'piani e programmi' s'intendono i piani e i programmi, inclusi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

- *che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e*
- *che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.*

3.2. La prima condizione affinché i **piani e i programmi** rientrino nell'ambito della direttiva è che essi devono soddisfare le condizioni di entrambi i trattini dell'articolo 2, lettera a). In altre parole, devono essere sia "elaborati e/o adottati dalle autorità prescritte" sia "previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative".

3.3. **I piani e i programmi** non sono definiti ulteriormente. I termini non sono sinonimi ma entrambi possono coprire una vasta gamma di significati che a volte coincidono. Per quanto riguarda le disposizioni della direttiva sono trattati allo stesso modo. Perciò non è né necessario né possibile fornire una rigorosa distinzione tra i due. Quando si stabilisce se un documento è un piano o un programma ai fini della direttiva, occorre decidere se ne ha le caratteristiche principali. Il nome da solo ("piano", "programma", "strategia", "orientamenti", ecc.) non è un criterio sufficientemente affidabile: i documenti che hanno tutte le caratteristiche di un piano o di un programma secondo la definizione della direttiva possono avere diversi nomi.

3.4. Considerando il concetto di 'progetto' ai sensi della direttiva sulla VIA nella causa C-72/95 *Kraaijeveld*, la Corte di giustizia ha osservato che l'ambito di applicazione e le finalità della direttiva sono molto ampi. In considerazione del linguaggio utilizzato nella direttiva 2001/42/CE, delle finalità di tale direttiva e della direttiva sulla VIA nonché delle similitudini concettuali tra di esse, si consiglia agli Stati membri di adottare una impostazione simile nel valutare se

⁶ Nel gergo della valutazione ambientale, per "ambito di applicazione" in genere s'intende il contenuto della relazione ambientale dell'articolo 5. L'espressione non va confusa con l'"ambito di applicazione" citato nel titolo dell'articolo 3 e che fa riferimento al campo di applicazione della direttiva.

un atto debba essere considerato un piano o un programma che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE. Uno dei possibili parametri di valutazione può essere la misura in cui è probabile che un atto abbia effetti significativi sull'ambiente. Una possibile interpretazione è che i termini includano qualsiasi dichiarazione ufficiale che vada oltre le aspirazioni e stabilisca un corso di azione per il futuro.

- 3.5. In alcuni Stati membri viene considerato un **piano** il documento che stabilisce le modalità per svolgere o attuare un sistema o una politica. Ciò potrebbe includere, ad esempio, piani per la destinazione dei suoli che stabiliscano le modalità di riassetto del territorio o che fissino delle regole o un orientamento sul tipo di sviluppo che potrebbe essere appropriato o consentito in determinate aree o ancora che proponano i criteri da tenere in considerazione nel concepimento del nuovo progetto. I piani per la gestione dei rifiuti, per le risorse idriche ecc. vengono considerati piani ai fini della direttiva qualora ricadano nell'ambito della definizione dell'articolo 2, lettera a) e soddisfino i criteri di cui all'articolo 3⁷.
- 3.6. In alcuni Stati membri viene considerato **programma** un piano che include una serie di progetti in una determinata zona, ad esempio potrebbe essere classificato come programma un sistema per il recupero di un'area urbana, che comprenda una serie di progetti edilizi separati. In questo senso, un "programma" sarebbe abbastanza dettagliato e concreto. Un buon esempio potrebbe essere l'Icelandic Integrated Transportation Programme [Programma integrato islandese sui trasporti] che è destinato a sostituire programmi indipendenti per strade, aeroporti, porti e per la difesa del litorale. L'infrastruttura dei trasporti e la politica in merito sono fissate per un periodo di 12 anni (identificando i progetti per nome, ubicazione e costo). Ma queste distinzioni non sono marcate e vanno dunque esaminate caso per caso. Altri Stati membri usano il termine "programma" per intendere "il modo proposto per attuare una politica" – il senso secondo cui è stato usato il termine "piano" nel paragrafo precedente. Nella pianificazione rurale e urbana svedese, ad esempio, il programma è visto come la fase che precede un piano e come un'indagine relativa alla necessità, all'adeguatezza e alla fattibilità di un piano.
- 3.7. I piani e i programmi includono quelli **cofinanziati dalla Comunità europea**. Naturalmente, destinatari della direttiva sono solo gli Stati membri e non le istituzioni della Comunità.⁸ Indipendentemente dall'iter decisionale relativo al finanziamento nell'ambito delle istituzioni della Comunità (e dal fatto che ci sia o meno una VAS – o una forma analoga di valutazione – da parte di queste

⁷ Nella causa C-387/97 (Commissione contro Grecia), la Corte di giustizia europea ha esaminato quali piani non rientrano tra quelli che gli Stati membri sono tenuti ad adottare in forza dell'articolo 6 della direttiva 75/442 e dell'articolo 12 della direttiva 78/319. La Corte ha dichiarato che "non possono essere considerati piani [ai sensi di cui sopra] una normativa o provvedimenti concreti che costituiscano unicamente una serie di interventi normativi puntuali e non un sistema organizzato ed articolato volto allo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti tossici e nocivi" (paragrafo 76).

⁸ La Commissione ha introdotto una procedura per la valutazione dell'impatto delle proprie proposte (Comunicazione in materia di valutazione d'impatto del 5 giugno 2002 (COM(2002) 276 def.)).

istituzioni) sarà necessario che lo Stato membro valuti se il piano o il progetto rientri nell'ambito di applicazione della direttiva.

- 3.8. Se vengono soddisfatti i criteri di cui agli articoli 2 e 3, la direttiva si applica in linea di principio a piani cofinanziati in diversi settori, tra cui i trasporti e lo sviluppo regionale, economico e sociale (fondi strutturali).⁹ L'articolo 11, paragrafo 3 prescrive espressamente che nel caso di piani e programmi cofinanziati dalla Comunità europea la valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE debba essere effettuata in conformità alle disposizioni specifiche della legislazione comunitaria pertinente. La valutazione, dunque, deve essere conforme ad ogni disposizione della legislazione applicabile. Una valutazione adeguata ai sensi di una direttiva può non esserlo per altre direttive applicabili. I piani e i programmi cofinanziati nell'ambito dei periodi di programmazione attualmente previsti rispettivamente dai regolamenti n. 1260/1999/CE e n. 1257/1999/CE sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva sulla VAS, perché saranno approvati quasi certamente prima della data prevista per il recepimento della direttiva negli Stati membri (e cioè il 21 luglio 2004) e saranno stati precedentemente sottoposti a valutazione ambientale. L'esclusione non si applica ai futuri periodi di programmazione ai sensi di tali regolamenti e l'articolo 12, paragrafo 4 dispone che la Commissione presenti una relazione sul rapporto tra la direttiva e i regolamenti prima della scadenza dei periodi di programmazione attuali.
- 3.9. **La definizione di piani e programmi include le loro modifiche.** Molti piani, specialmente quelli per la destinazione dei suoli, vengono modificati una volta obsoleti invece di essere preparati di nuovo. Tali modifiche sono trattate come gli stessi piani e programmi e comportano una valutazione ambientale a condizione che vengano soddisfatti i criteri stabiliti dalla direttiva. Se tali modifiche fossero considerate meno importanti degli stessi piani e programmi, il campo di applicazione della direttiva verrebbe ristretto maggiormente.¹⁰ L'adozione di queste modifiche sarà oggetto di una procedura adeguata. È importante distinguere tra le modifiche ai piani e ai programmi e le modifiche ai singoli progetti nell'ambito del piano o del programma interessato. Nel secondo caso (quando cioè vengono modificati singoli progetti dopo l'adozione del piano o del programma), non si applica la direttiva 2001/42/CE, bensì la normativa adeguata. Citiamo l'esempio di un piano di sviluppo stradale e ferroviario comprendente un lungo elenco di progetti, adottato dopo l'esecuzione della VAS. Se, nel corso dell'attuazione del piano o del programma, si proponesse di modificare uno dei progetti che lo costituiscono e se la modifica avesse effetti ambientali significativi, si dovrebbe procedere ad una valutazione ambientale ai sensi della normativa applicabile (ad esempio la direttiva sugli habitat e/o la direttiva sulla VIA).
- 3.10. Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE, occorre individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del

⁹ Si intende che i "fondi strutturali" includono il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e lo strumento finanziario di orientamento per la pesca (vedi regolamento 1260/1999/CE).

¹⁰ Vedi anche causa C-72/95 (Kraaijeveld) che si è occupata di un aspetto simile in relazione alla direttiva sulla VIA prima che venisse modificata dalla direttiva 97/11/CE.

programma potrebbe avere sull'ambiente. È dunque logico ritenere che una modifica apportata a un piano o a un programma durante la sua elaborazione debba essere oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 5 per determinare se essa implichi di per sé effetti significativi sull'ambiente non ancora valutati. Ciò potrebbe accadere se una modifica fosse apportata in conseguenza di una consultazione o di un riesame di elementi del piano o del programma, o se lo stato dell'ambiente fosse cambiato in modo tale da rendere necessaria una valutazione. È necessario anche notare che persino modifiche minori possono avere effetti significativi sull'ambiente, come previsto nell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva. La necessità di valutare i probabili effetti ambientali rilevanti potrà comportare ritardi nell'adozione del piano o del programma, che devono però essere ridotti al minimo.

- 3.11. La frase "**che sono elaborati e/o adottati da un'autorità**" sottolinea che i piani e i programmi devono soddisfare determinati requisiti di forma al fine di essere inclusi nella direttiva. L'idea principale di questo elemento è che, in ultima analisi, un piano o un programma sarebbe sempre adottato da un'autorità. Tuttavia la frase include anche il caso in cui un piano viene elaborato da un'autorità (o da una persona fisica o giuridica che opera per conto di un'autorità) e viene adottato da un'altra.
- 3.12. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia il concetto di "autorità" ha un ampio ambito di applicazione. Quale che sia la sua forma giuridica e indipendentemente dall'estensione (nazionale, regionale o locale) dei suoi poteri, può essere definita come un organismo responsabile, in conformità a una misura adottata dallo Stato, di fornire un servizio pubblico sotto il controllo dello Stato e gode a questo scopo di speciali poteri, superiori a quelli derivanti dalle normali regole applicabili nelle relazioni tra individui (causa C-188/89 *Foster e altri contro British Gas*). Per esempio, ad aziende di pubblici servizi che sono state privatizzate può essere richiesto di svolgere alcuni compiti (come la preparazione di piani a lungo termine per garantire risorse idriche) che in regimi non privatizzati verrebbero svolti da autorità pubbliche. In relazione a tali funzioni esse verrebbero trattate come autorità ai fini della direttiva. Per altri aspetti (come ad esempio servizi di consulenza all'estero) non sarebbero considerate autorità ai sensi della direttiva.
- 3.13. I piani e i programmi che gli organismi privati elaborano per i propri scopi (vale a dire nei casi in cui non agiscono né in qualità di autorità come indicato sopra, né in qualità di agenti di autorità e quando non li stiano preparando per l'adozione da parte delle autorità) non ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva.
- 3.14. La preparazione di un piano o di un programma include un processo che dura fino all'adozione. In alcuni Stati membri una delle procedure di adozione dei piani e dei programmi avviene **mediante procedura legislativa del Parlamento o del Governo**. Ad esempio, in Italia i piani territoriali e urbani a livello regionale e locale sono adottati e approvati con una procedura in due fasi dalle autorità regionali o locali interessate. L'approvazione definitiva avviene spesso attraverso una legge regionale. Il termine "governo" non è limitato al livello dello Stato. In alcuni paesi, i piani e i programmi possono

essere adottati mediante il diritto primario o derivato di qualsiasi organo legislativo statale, regionale o locale. Anche questi casi sono sottoposti a valutazione ambientale quando sono soddisfatte le altre condizioni della direttiva. Un esempio a livello nazionale è rappresentato dagli *Schémas de services collectifs* francesi che sono elaborati a livello nazionale con consultazioni a livello regionale e con l'approvazione del Governo previa consultazione con il Parlamento.

- 3.15. Un altro importante requisito perché un piano o un progetto ricadano nell'ambito di applicazione della direttiva è che ciò deve essere **previsto attraverso disposizioni legislative, regolamentari e amministrative**. Se tali requisiti non vengono soddisfatti, la direttiva non si applica. Generalmente questi piani e programmi volontari esistono perché la legislazione è espressa in termini permissivi,¹¹ o perché un'autorità decide di elaborare un piano per un'attività che non è regolamentata. D'altra parte, se non si richiede che un'autorità rediga un piano a meno che non vengano soddisfatti determinati prerequisiti, il piano ricadrà probabilmente nell'ambito di applicazione della direttiva una volta soddisfatti tali prerequisiti (e le altre disposizioni degli articoli 2 e 3). Naturalmente, è a discrezione degli Stati membri applicare la direttiva oltre le disposizioni minime nell'ambito dei rispettivi sistemi nazionali.
- 3.16. Le **disposizioni amministrative** sono i requisiti formali che garantiscono che vengano presi provvedimenti. Non sono generalmente introdotte mediante le stesse procedure che sarebbero necessarie per le nuove leggi e non hanno necessariamente tutta l'efficacia della legge. Alcune disposizioni di "legislazione non vincolante" potrebbero rientrare in questa voce. La misura delle formalità nell'elaborazione e nella possibilità di applicazione può essere usata come indicazione per determinare se una particolare disposizione è una "disposizione amministrativa" ai sensi della direttiva. Per definizione le disposizioni amministrative non sono necessariamente vincolanti, ma ai fini dell'applicazione della direttiva, i piani e i programmi preparati o adottati in virtù di tali disposizioni devono essere prescritti da queste, come nel caso delle disposizioni legislative o regolamentari.

Articolo 3

- 3.17. L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione della direttiva ed è sostanziale per la sua esecuzione. Comincia esprimendo la necessità di svolgere una valutazione ambientale di determinati piani o programmi che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente (paragrafo 1). Continua definendo le categorie dei piani e dei programmi che richiedono una valutazione, sia automaticamente (paragrafo 2) che sulla base di una valutazione degli Stati membri (paragrafi 3 e 4). Il paragrafo 5 specifica in che modo deve essere effettuata tale selezione (il cosiddetto "screening").

¹¹ "L'autorità può preparare un piano", e non "L'autorità deve preparare un piano".

- 3.18. I paragrafi 6 e 7 si occupano degli aspetti della trasparenza della selezione ai sensi del paragrafo 5 e i paragrafi 8 e 9 elencano determinati piani e programmi esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva.
- 3.19. Il momento a partire dal quale si applicano queste disposizioni è definito nell'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva.

Articolo 3(1)

I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.

- 3.20. L'articolo 3, paragrafo 1 è il punto di partenza per disposizioni più dettagliate che seguono nel resto dell'articolo. La valutazione da effettuare deve essere conforme agli articoli da 4 a 9 e i piani e i programmi che devono essere sottoposti a valutazione sono specificati ai paragrafi 2, 3 e 4.
- 3.21. Il rapporto tra il paragrafo 1 e i paragrafi 2, 3 e 4 è spiegato dal considerando 10. È importante notare che i piani e i programmi definiti al paragrafo 2 devono essere sottoposti, di norma, a valutazioni ambientali sistematiche. Ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo 3, gli Stati membri non hanno potere discrezionale nel determinare se i piani e i programmi contemplati dal paragrafo 2 possano effettivamente avere effetti significativi sull'ambiente: la direttiva ritiene che abbiano tali effetti. Gli Stati membri invece devono determinare se i piani e i programmi a cui non si fa riferimento nel paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente e quindi se, in conformità al paragrafo 1, necessitano di una valutazione ambientale.

Articolo 3(2)

Fatte salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

- 3.22. Il paragrafo 2 definisce due categorie di piani e programmi che si ritiene possano avere effetti significativi sull'ambiente. Perché un piano o un programma ricada nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, lettera a) devono essere soddisfatte entrambe le condizioni di cui a tale paragrafo: il piano o il programma deve essere stato elaborato per uno o più settori

(agricolo, forestale, della pesca, ecc.) e deve definire il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati nella direttiva sulla VIA. Non occorre decidere se i progetti di cui all'allegato II di tale direttiva richiederebbero una VIA, basta che rientrino nelle categorie elencate nell'allegato I o nell'allegato II della direttiva sulla VIA.

- 3.23. Il significato di "**definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti**" è cruciale per l'interpretazione della direttiva, anche se nel testo non viene fornita alcuna definizione. I termini normalmente indicherebbero che il piano o il programma contiene criteri o condizioni che orientano le autorità preposte all'approvazione di una domanda sulle modalità di decisione. Tali criteri potrebbero porre dei limiti in merito al tipo di attività o di progetto consentito in una determinata zona, oppure potrebbero includere condizioni che il richiedente deve soddisfare per ottenere l'autorizzazione, oppure ancora potrebbero essere studiati per salvaguardare determinate caratteristiche della zona interessata (quali la varietà delle destinazioni dei suoli che promuove la vitalità economica dell'area).
- 3.24. L'espressione "stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività" è utilizzata nell'allegato II insieme ad esempi sul modo in cui è possibile stabilire un tale quadro di riferimento (l'ubicazione, la natura, le dimensioni o le condizioni operative dei progetti e la ripartizione delle risorse). Questi esempi hanno carattere indicativo e non esaustivo.
- 3.25. Come afferma l'allegato II, un possibile modo di "definire il quadro di riferimento" è attraverso la modalità di distribuzione delle risorse, ma si deve tenere conto delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafo 8. La direttiva non definisce il significato di "risorse" e in linea di principio può trattarsi di risorse finanziarie o naturali (o eventualmente umane). Una ripartizione generalizzata delle risorse finanziarie, ad esempio una ripartizione ampia nell'ambito di un'intera attività (come la ripartizione di tutte le risorse per il programma di alloggi di un paese) non sembra sufficiente a "definire il quadro di riferimento". È necessario che la ripartizione delle risorse determini in modo specifico e individuabile le modalità di concessione dell'autorizzazione (ad es. definendo un corso di azione per il futuro (come indicato sopra) o limitando i tipi di soluzione disponibili).
- 3.26. Generalmente i piani per la destinazione dei suoli includono criteri per determinare che tipo di progetto può essere effettuato in particolari zone e sono un tipico esempio di piani che stabiliscono un quadro di riferimento per l'autorizzazione. Un esempio di questi ultimi è rappresentato dai Municipal Land Use Plans (Piani comunali per la destinazione dei suoli) dei Paesi Bassi che, in alcuni casi, definiscono le condizioni per il rilascio di concessioni edilizie da parte dei comuni. La questione se particolari criteri o condizioni definiscano o meno un quadro di riferimento nei singoli casi sarà un dato di fatto e di misura in ciascun singolo caso: un solo fattore limitante può essere così significativo da influenzare le autorizzazioni in modo preponderante. Al contrario, numerosi fattori abbastanza insignificanti o imprecisi possono non incidere affatto sulla concessione delle autorizzazioni.

- 3.27. La frase potrebbe includere piani e programmi che, una volta adottati, determinino essi stessi l'autorizzazione ai progetti, a condizione che siano conformi alle condizioni fissate nel piano o nel programma. Tali disposizioni esistono in numerosi Stati membri. La frase potrebbe includere i piani e i programmi che, in alcuni paesi, fissano condizioni giuridicamente vincolanti a cui le autorizzazioni devono conformarsi.
- 3.28. La frase potrebbe anche includere piani e programmi di settore che genericamente identificano l'ubicazione di un progetto successivo nell'ambito di quel settore. In ogni singolo caso è necessario considerare la misura in cui le decisioni future sui progetti sono state condizionate dal piano o dal programma.
- 3.29. L'articolo 3, paragrafo 2 fa espressamente riferimento ai '**progetti**' elencati nella direttiva sulla VIA. In essa un "progetto" è definito come:
- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
 - altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
- 3.30. Il termine 'progetto' dovrebbe essere interpretato in modo coerente rispetto all'uso che ne viene fatto nella direttiva sulla VIA. Lo stesso dovrebbe valere per l'uso del termine nell'articolo 3, paragrafo 4, in considerazione delle analogie concettuali e linguistiche delle due disposizioni.
- 3.31. **I piani relativi alla pianificazione del territorio e alla destinazione dei suoli** si occupano delle modalità di assetto e di riassetto del territorio. I termini possono essere usati in vari modi dai diversi Stati membri, ma generalmente entrambi si occupano del modo in cui il territorio deve essere utilizzato anche se un termine può comprendere un concetto più ampio dell'altro.
- 3.32. L'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) fa riferimento agli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE (la direttiva "Habitat"). Questi articoli richiedono una "valutazione opportuna" di "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere influenze significative su tale sito". Ritenere dunque che un piano¹² abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE, fa scattare l'applicazione della direttiva sulla VAS ai sensi di tale paragrafo. I siti in questione sono quelli designati come zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e quelli proposti per la classificazione come siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE concernente la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche¹³. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 è possibile procedere a valutazioni integrate che rispondano contemporaneamente alle disposizioni di varie normative comunitarie per

¹² Occorre notare che l'articolo 6, paragrafo 3 contempla piani e progetti, non programmi.

¹³ Vedi il documento "Gestione dei siti della rete Natura 2000: guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE".

evitare duplicazioni. In relazione alla questione di evitare duplicazioni della valutazione, vedi paragrafi 9.13 e 9.19-9.27.

Articolo 3(3)

I piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

- 3.33. Il significato di “**piccolo**” nella frase “piccole aree a livello locale” deve essere definita in modo da prendere in considerazione le differenze tra gli Stati membri e probabilmente sarà necessario decidere caso per caso. L'interpretazione richiede un attento esercizio di giudizio. Il tipo di piano o di programma previsto potrebbe essere un piano edilizio che, per una zona particolare, circoscritta, illustri i dettagli sul modo in cui gli edifici devono essere costruiti, stabilendone, ad esempio, l'altezza, la larghezza o il progetto.
- 3.34. Si incontra una simile difficoltà nel decidere il significato di “**locale**”. Il linguaggio usato nella direttiva non stabilisce un legame chiaro con le autorità locali ma il termine ‘livello’ implica un contrasto con, ad esempio, i livelli nazionali o regionali. La frase completa (‘piccole aree a livello locale’) chiarisce che tutta la zona di una autorità locale non potrebbe essere esclusa (a meno che non fosse piccola). In alcuni Stati membri le aree delle autorità locali possono essere veramente molto ampie ed escludere per intero una di tali aree sarebbe una lacuna rilevante nell'ambito di applicazione.
- 3.35. Il criterio chiave per l'applicazione della direttiva, tuttavia, non è la dimensione della area contemplata ma la questione se il piano o il programma potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente. Un piano o programma che secondo gli Stati membri potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente deve essere sottoposto a valutazione ambientale anche se determina soltanto l'utilizzo di una piccola zona a livello locale. Un'osservazione simile è stata fatta nella causa C-392/96, *Commissione contro Irlanda*, in cui la Corte di giustizia ha sentenziato che determinando le soglie limite soltanto in base alle dimensioni ed “escludendo la natura e l'ubicazione” dei progetti, lo Stato membro eccedeva il margine di discrezionalità di cui disponeva. I progetti potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente a causa della loro natura o della loro ubicazione.
- 3.36. Similmente, l'espressione “**modifiche minori**” deve essere considerata nel contesto del piano o del programma che viene modificato e della probabilità che esso possa avere effetti significativi sull'ambiente. È improbabile che una definizione generale delle “modifiche minori” avrebbe una qualche utilità. Ai sensi della definizione di “piani e programmi” di cui articolo 2 “le modifiche” a tali piani e programmi rientrano potenzialmente nell'ambito di applicazione della direttiva. L'articolo 3, paragrafo 3 chiarisce la posizione riconoscendo che una modifica può essere di ordine talmente piccolo da non potere verosimilmente avere effetti significativi sull'ambiente, ma dispone che nei casi in cui è probabile che la modifica di un piano o di un programma abbia

effetti significativi sull'ambiente debba essere effettuata una valutazione a prescindere dall'ampiezza della modifica. È importante sottolineare che non tutte le modifiche implicano una nuova valutazione d'impatto ai sensi della direttiva, visto che questa non prevede tali procedure se le modifiche non sono tali da produrre effetti significativi sull'ambiente.

Articolo 3(4)

Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

- 3.37. L'articolo 3, paragrafo 4 amplia l'ambito di applicazione della direttiva. A differenza dell'articolo 3 paragrafo 2, non ritiene automaticamente che certi piani e programmi abbiano effetti ambientali significativi. Dispone invece che gli Stati membri provvedano a una verifica specifica. Si applica a tutti i piani e i programmi che definiscono un quadro di riferimento per l'autorizzazione futura dei progetti ma che non sono contemplati dall'articolo 3, paragrafo 2. Ciò include i progetti nei settori non compresi dall'articolo 3, paragrafo 2 nonché i progetti elencati negli allegati della direttiva sulla VIA. La definizione di "progetto" di cui alla direttiva sulla VIA si applica in questo paragrafo come al paragrafo 2. Il significato di "**definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti**" è stato discusso precedentemente a proposito dell'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3(5)

Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso e specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

- 3.38. Secondo quanto specificato sopra, l'articolo 3, paragrafi 3 e 4 stabilisce le circostanze in cui gli Stati membri devono verificare se un piano o un programma possa avere effetti significativi sull'ambiente. L'articolo 3, paragrafo 5 prescrive le modalità secondo cui essi devono adempiere a tale disposizione generale, mentre l'allegato II identifica i criteri che ispirano la verifica (i cosiddetti "criteri della significatività").
- 3.39. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono di due tipi: i) i casi speciali di piani e programmi che ricadono nell'ambito del paragrafo 2 e ii) i piani e i programmi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.
- 3.40. Seguendo il modello offerto dalla direttiva sulla VIA, la direttiva 2001/42/CE fornisce tre impostazioni (o 'meccanismi di selezione') per effettuare tale

verifica: attraverso l'esame caso per caso, specificando i tipi di piani e programmi o combinando le due impostazioni.

- 3.41. Un **esame caso per caso** richiede che ciascun piano o programma venga esaminato su base individuale per determinare se può avere effetti significativi sull'ambiente. Questa impostazione ha il vantaggio di rappresentare il miglior modo per prendere in considerazione le situazioni e le caratteristiche individuali di ciascun piano o programma, ma a prezzo di un onere amministrativo leggermente maggiore.
- 3.42. Con l'espressione "**specificando i tipi di piani e di programmi**" la direttiva prevede che piani e programmi dello stesso tipo siano oggetto di una verifica generale volta a determinare che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Questa impostazione ha il vantaggio di offrire certezza giuridica e amministrativa poiché specifica sin dall'inizio che è necessaria una valutazione ambientale.
- 3.43. È chiaro che il potere di specificare i tipi di piani e di programmi, previsto all'articolo 3, paragrafo 5, non è un potere generale volto ad escludere intere categorie di piani e di programmi, a meno che non si possa ritenere che questi ultimi, considerati nel loro insieme, non possano avere effetti significativi sull'ambiente (vedi causa C-72/95 *Kraaijeveld*). Nella misura in cui potrebbe rappresentare una deroga alla direttiva, tale potere deve essere interpretato in maniera restrittiva (vedi commento al paragrafo 65 del caso C-435/97 *Autonome Provinz Bozen*). In pratica, l'esclusione dalla valutazione ambientale può essere ingiustificata in molti casi. Potrebbe darsi che all'inizio non siano disponibili informazioni sufficienti a livello di piano o di programma per essere sicuri che nessuno dei piani o dei programmi della categoria proposta abbia effetti significativi sull'ambiente. Inoltre, è necessario fare attenzione per evitare di pregiudicare decisioni in merito all'applicazione della direttiva a piani e programmi futuri che potrebbero non avere tutte le caratteristiche della categoria in questione. Ad esempio, modifiche legislative potrebbero creare nuovi piani e programmi che dovrebbero essere presi in considerazione per determinare se la direttiva si applica ad essi.
- 3.44. Una combinazione di questi due approcci (esame caso per caso e specificazione dei tipi di piani e di programmi) potrebbe essere possibile in alcuni casi. L'approccio generale è volto a definire una categoria di piani o programmi che non potrebbero, in determinate circostanze, avere un effetto significativo sull'ambiente e a disporre che in altre circostanze la verifica venga effettuata caso per caso.
- 3.45. L'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva dispone specificatamente che gli Stati membri tengano conto dei criteri pertinenti di cui all'allegato II quando determinano se i piani e i programmi possono avere effetti significativi sull'ambiente. La formulazione della direttiva implica che debba essere prima considerata l'intera serie dei criteri di cui all'allegato II in modo da potere applicare quelli pertinenti. Il giudizio di esperti può aiutare ad applicare i

criteri rilevanti al piano o al programma al fine da prendere una decisione in merito alla probabile significatività dei suoi effetti.

- 3.46. Quando si sviluppano meccanismi di selezione, occorre tenere conto di diverse questioni. I criteri di cui all'allegato II sono divisi in due categorie: le caratteristiche di piani o programmi e gli effetti sull'ambiente e l'area che può essere interessata. I casi di dubbio sulla necessità della valutazione ambientale possono spesso riflettere un'incertezza riguardo agli effetti del piano o del programma. Ulteriori considerazioni da parte di esperti possono sciogliere il dubbio nel caso in cui non venga raccomandato di effettuare la valutazione ambientale. Anche se l'articolo 3, paragrafo 5 non fa esplicitamente riferimento all'allegato I, può essere utile tenere conto dei fattori ambientali individuati in quella sede.
- 3.47. Quando si specificano i tipi di piani e programmi occorre un attento esame delle modalità di applicazione dei criteri contenuti all'allegato II ("criteri di significatività"). In linea di principio la verifica potrebbe essere effettuata prescrivendo dei criteri qualitativi o delle soglie basandosi sui criteri di significatività più importanti. È consigliabile evitare criteri di selezione basati soltanto sulle dimensioni, su soglie di carattere finanziario o sull'area fisica interessata dal piano o dal programma, dato che tali criteri potrebbero non essere conformi alla direttiva.

Allegato II: criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi

- 3.48. L'elenco dell'allegato II contiene i criteri relativi alle caratteristiche del piano o del programma (punto 1) e alle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate (punto 2). Non sono elencati in ordine di importanza. La loro importanza individuale sarà diversa a seconda dei casi. In genere, si può presumere che quanto più vengono soddisfatti i criteri tanto più è probabile che gli effetti sull'ambiente siano significativi. Tuttavia, è possibile che, in alcuni casi, gli effetti correlati a un singolo criterio siano così importanti da rendere necessaria una VAS. In tali casi, la procedura di selezione può essere abbreviata di conseguenza, ma generalmente è necessaria una verifica più completa.
- 3.49. I criteri elencati nell'allegato II non sono esaustivi e la direttiva non vieta agli Stati membri di richiedere che altri criteri vengano tenuti in considerazione.
- 3.50. Nel testo della direttiva la valutazione ambientale è collegata alla probabilità di effetti significativi sull'ambiente. Predire i possibili effetti ambientali è complesso, specialmente in un contesto di piani o programmi relativamente generici o ad alto livello, per i quali potrebbe essere difficile prevedere i risultati dell'attuazione al momento della decisione. L'uso del termine "probabile" suggerisce che gli effetti ambientali da considerare sono quelli che possono essere previsti con un ragionevole grado di probabilità.

In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione di risorse

- 3.51. Quanto più preciso è il quadro di riferimento definito da un piano o un programma, tanto maggiore è la probabilità che venga richiesta una valutazione ai sensi della direttiva. Perciò i piani o i programmi che per esempio non definiscono solo la zona in cui vengono edificate le abitazioni o in cui vengono svolte le attività commerciali, ma anche la loro natura, le loro dimensioni ed (eventualmente) le condizioni operative, potrebbero definire un quadro di riferimento più approfondito rispetto a quelli che definiscono obiettivi senza indicare i dettagli del quadro di riferimento entro il quale conseguire tali obiettivi. I piani o programmi giuridicamente vincolanti potrebbero definire un quadro di riferimento in maniera più rigida rispetto a quelli non vincolanti. I piani o programmi il cui unico scopo, o il cui scopo principale, è definire un quadro di riferimento per i progetti potrebbero anche stabilire un quadro di riferimento più rigoroso rispetto a piani o programmi che hanno diversi scopi e si occupano di svariate questioni.

La misura in cui il piano o il programma influenza altri piani e programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati

- 3.52. Se un piano o un programma ne influenza fortemente un altro, gli eventuali effetti ambientali che potrebbe avere possono diffondersi più ampiamente (o profondamente) di quanto non avverrebbe se ciò non accadesse. Schematicamente, i piani e i programmi possono essere suddivisi in due categorie: “orizzontale” (piani e programmi che appartengono allo stesso livello, o che hanno uno statuto uguale o simile) e “verticale” (piani e programmi che appartengono a una gerarchia). In una gerarchia, i piani e i programmi al livello più alto, generale, potrebbero influenzare quelli al livello più basso, dettagliato. Ad esempio, quelli al livello più basso potrebbero dovere tenere esplicitamente in considerazione i contenuti e gli obiettivi del piano o del programma al livello più alto o potrebbero dover dimostrare in che modo contribuiscono agli obiettivi espressi nel piano al livello più alto. Naturalmente, è chiaro che le cose nella pratica possono essere meno semplici; in particolare, in alcuni sistemi il piano o il programma al livello più basso potrebbe a volte (ad esempio se è più recente) influenzare quello al livello più alto. I piani o i programmi vincolanti, che saranno esplicitamente attuati attraverso altri piani o programmi, eserciteranno probabilmente una forte influenza. In alcuni sistemi, l’aspetto giuridico di un piano o di un programma – ad esempio il fatto che sia o meno vincolante – può giocare un ruolo determinante. I piani o i programmi che sono gli unici di un settore e che non appartengono a una gerarchia potrebbero avere meno possibilità di influenzare altri piani o programmi. Questa non è una conclusione scontata e i rapporti tra i diversi piani e programmi dovranno essere esaminati attentamente nei singoli casi.

La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

- 3.53. La questione da risolvere nel presente contesto è quanto il piano o il programma previsti possano contribuire a ridurre i danni ambientali. Un piano

o un programma con una portata molto ampia in termini di ripercussioni sull'ambiente avrà molte probabilità di essere oggetto di una valutazione, mentre uno con poche implicazioni ambientali può non averne. Ad esempio, l'integrazione dell'ambiente in un piano di insegnamento è un risultato auspicato. È improbabile che un piano sul contenuto dei programmi scolastici lasci molto spazio a questo aspetto (persino presumendo che definisca il quadro di riferimento per i progetti), ma dei piani sulle sedi scolastiche possono aspirare ad una valutazione ambientale dato che possono avere una notevole incidenza sugli spostamenti ed eventualmente sulla struttura degli insediamenti abitativi.

- 3.54. Una valutazione può inoltre aiutare a trovare dei modi per migliorare, senza alcun costo aggiuntivo, gli esiti per l'ambiente di un piano o di un programma o il suo contributo allo sviluppo sostenibile; può aiutare a ridurre i costi delle misure di protezione dell'ambiente consentendo al tempo stesso di raggiungere altri obiettivi oppure a scegliere tra varie alternative.

problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

- 3.55. La pertinenza dei problemi ai piani o ai programmi non è definita e potrebbe essere interpretata in molti modi. Include i casi in cui i piani o i programmi causano o acuiscono problemi ambientali, in cui sono limitati o in altro modo influenzati da essi, o in cui contribuiscono a risolverli, ridurli o evitarli. In ogni caso, sarà necessario individuare la natura e la gravità dei problemi ambientali che attengono al piano o al programma.

la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)

- 3.56. Nel presente criterio, la direttiva usa un termine abbastanza neutro ("rilevanza"). In questa sede occorre esaminare sia i contributi positivi all'attuazione della normativa comunitaria che quelli negativi. È importante garantire che venga presa in considerazione tutta la normativa comunitaria in materia di ambiente.

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,

carattere cumulativo degli effetti,

natura transfrontaliera degli effetti,

rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),

entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),

valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
- *superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,*
- *utilizzo intensivo del suolo,*

effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

- 3.57. Esistono molte incertezze e i dati insufficienti o mancanti e le conoscenze inadeguate possono rendere difficile decidere in merito alla probabilità di effetti significativi sull'ambiente. In ogni caso si presume che una valutazione di massima degli effetti dovrebbe essere sempre possibile.
- 3.58. La natura e le caratteristiche dei probabili effetti influenzeranno la loro significatività nel contesto in cui vengono considerati. Ad esempio, è importante considerare se la probabilità o la frequenza degli effetti sarà molto bassa (causa accidentale) o se gli effetti si verificheranno continuamente. Inoltre, quanto più complessi (ad es. a causa delle sinergie e dell'accumulo), più diffusi o più gravi sono gli effetti, tanto più è probabile che essi debbano essere considerati "significativi".
- 3.59. Un fattore altrettanto importante da considerare è l'area che può essere interessata dal piano o dal programma e conseguentemente dai suoi effetti. Va sottolineato che la direttiva non dispone di rivolgere attenzione soltanto alle aree riconosciute come protette. Il particolare valore o la particolare vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata può fare aumentare la probabilità che gli effetti in tale area vengano considerati significativi.
- 3.60. Tale aspetto è stato considerato dalla Corte di giustizia nella causa C-392/96 *Commissione contro Irlanda* (a cui si è fatto riferimento sopra). In quella sede la Corte ha affermato: "Infatti, anche un progetto di dimensioni ridotte può avere un notevole impatto sull'ambiente se è ubicato in un luogo in cui i fattori ambientali descritti all'art. 3 della direttiva [sulla VIA], come la fauna e la flora, il suolo, l'acqua, il clima o il patrimonio culturale, sono sensibili al minimo cambiamento. Parimenti, indipendentemente dalle sue dimensioni, un progetto può avere un notevole impatto qualora, a causa della sua natura, rischi di trasformare detti fattori ambientali in modo sostanziale o irreversibile."
- 3.61. Applicare i criteri per determinare gli effetti potenziali sull'ambiente richiede un approccio completo e sistematico. A questo fine possono essere rilevanti anche alcuni degli elementi individuati nell'allegato I. Ad esempio, per individuare possibili effetti significativi si devono considerare i 'ricettori' di tali effetti (vedi l'elenco di fattori all'allegato I, lettera f), e cioè *la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori*). Devono essere tenute in considerazione anche le caratteristiche indicate nella nota a piè di pagina dell'allegato I, lettera f) (vale a dire se gli effetti sono *secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi*). Usare in questo modo l'allegato I insieme all'allegato II consente di considerare gli effetti comuni ai vari comparti in modo multidisciplinare.

Articolo 3(8)

I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva:

- *piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile,*
- *piani e programmi finanziari o di bilancio.*

- 3.62. L'esclusione dei piani e dei programmi "**destinati esclusivamente a scopi**" di difesa nazionale o di protezione civile implica un esame più severo rispetto alla direttiva sulla VIA (che non si applica ai "progetti destinati a scopi di difesa nazionale"). Ciò vuol dire che, ad esempio, un piano regionale per la destinazione dei suoli, che preveda un progetto di difesa nazionale in una parte dell'area che copre, richiede una valutazione ambientale (a condizione che vengano soddisfatti gli altri criteri della direttiva) perché la difesa nazionale non è il suo unico scopo. Nell'applicare questa esclusione occorre considerare lo scopo del piano o del programma, non i suoi effetti. Ad esempio, una base militare pianificata esclusivamente per la difesa nazionale può avere l'ulteriore effetto di aumentare le opportunità di occupazione a livello locale, ma ricadrebbe comunque in tale eccezione. **La protezione civile** potrebbe includere eventi dovuti a cause naturali o imputabili all'uomo (ad es. terremoti e attività terroristiche, rispettivamente). Non viene indicato quando tali piani e programmi debbano essere preparati; ma devono essere destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia la deroga deve essere interpretata restrittivamente. Dunque un piano che stabilisca quali interventi prendere in caso di valanghe sarebbe escluso dalla direttiva, mentre uno che stabilisca le misure da prendere per prevenire il verificarsi di valanghe (ad esempio attraverso la creazione di infrastrutture) non lo sarebbe perché sarebbe destinato alla prevenzione dell'emergenza e non all'emergenza stessa.
- 3.63. I piani e i programmi di bilancio includono i bilanci annuali delle autorità a livello nazionale, regionale o locale. I piani e i programmi finanziari potrebbero includere quei piani e programmi che descrivono in che modo un progetto o un'attività devono essere finanziati e in che modo devono essere distribuiti i sussidi o le sovvenzioni.

Articolo 13(3)

L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1. I piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione.

- 3.64. L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 include tutte le fasi di una "valutazione ambientale" ai sensi della definizione dell'articolo 2 (e cioè rapporto ambientale, consultazione, ecc.). Implica dunque l'iter della preparazione di un piano o di un programma alla luce dell'emergente comprensione dei suoi effetti sull'ambiente.
- 3.65. Con il termine "formale" non si intende necessariamente che l'atto debba essere richiesto dal diritto nazionale, né si specifica se produce o meno degli effetti giuridici sul diritto nazionale stesso. Per ogni singolo caso deve essere espresso un giudizio tenendo conto di fattori quali la natura dell'atto in questione, la natura delle misure che lo precedono e lo scopo apparente della disposizione transitoria, vale a dire di perseguire la certezza del diritto e la buona amministrazione.
- 3.66. La seconda frase dell'articolo 13, paragrafo 3 è designata a garantire che una valutazione ambientale conforme alla direttiva venga normalmente svolta per i piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente al 21 luglio 2004 ma che non verrà approvato prima del 21 luglio 2006. Ciò implica che, al fine di svolgere una valutazione ambientale valida, prima del mese di luglio del 2004 saranno svolti soltanto interventi minori e non significativi. Non sarebbe possibile svolgere la valutazione ambientale di un piano il cui primo atto preparatorio fosse precedente al mese di luglio del 2004 e che a tale data fosse in uno stato molto avanzato. La presente disposizione non si incentra su quanto la data di avvio di un piano o di un programma preceda il mese di luglio del 2004 ma sulla questione se il processo di pianificazione dei piani e dei programmi pertinenti sia in una fase in cui è possibile svolgere una valutazione ambientale significativa.

4. OBBLIGHI GENERALI

- 4.1. L'articolo 4 si occupa di tre questioni: le scadenze previste per la valutazione ambientale, il sistema procedurale per la conformità e la necessità di evitare duplicati quando i piani e i programmi sono gerarchicamente ordinati.

Articolo 4(1)

La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.

- 4.2. Secondo la prassi corretta la valutazione ambientale dei piani e dei programmi deve influenzare il modo in cui gli stessi piani e programmi vengono stilati. Scartare gli elementi che potrebbero avere effetti indesiderabili sull'ambiente può essere più semplice nella fase in cui un piano o un programma è relativamente fluido, piuttosto che quando è stato completato. In questa fase una valutazione ambientale può avere carattere informativo, ma è probabile che sia meno influente. L'articolo 4, paragrafo 1 riveste le autorità del chiaro obbligo di effettuare la valutazione ambientale durante la preparazione del piano o del programma.

Articolo 4(2) e (3)

2) Le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli Stati membri per l'adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure stabilite per conformarsi alla presente direttiva.

3) Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, gli Stati membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della direttiva, ai vari livelli della gerarchia. Al fine, tra l'altro, di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri applicano l'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

- 4.3. All'articolo 4, paragrafo 2 la direttiva prevede che la procedura della valutazione ambientale venga o integrata nelle procedure esistenti per l'adozione di piani e programmi o integrata in una procedura separata.
- 4.4. Quando la procedura di valutazione viene integrata nel processo di preparazione esistente per il piano o il programma stesso, la procedura della VAS può ripercuotersi sulla procedura di preparazione della proposta di piano o di programma. In tale caso, il processo di preparazione della proposta di piano o di programma deve essere adattata alle richieste della direttiva. Il tipo di cambiamento necessario dipenderà dalle procedure esistenti, ma, per integrare adeguatamente le diverse fasi del processo di valutazione nella preparazione del piano o del programma, esso potrebbe, ad esempio, implicare adattamenti al pubblico che deve essere identificato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 e alle autorità che devono essere designate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 e implicare altresì l'integrazione di detti autorità e pubblico.

- 4.5. In alcune circostanze potrebbero esserci più di un piano o di un programma che trattano di uno stesso oggetto di ampia portata, ma su un'area geografica o con un livello di dettaglio diversi. Ad esempio, un piano per la destinazione dei suoli può presentare una visione per lo sviluppo di un'intera regione; può esserci una serie di piani più dettagliati per la destinazione dei suoli delle parti costituenti la regione che descrive in modo più particolareggiato come è previsto lo sviluppo di tali aree, mentre a livello comunale possono esserci piani ancora più dettagliati che stabiliscono un quadro di riferimento molto completo per lo sviluppo dell'area. L'articolo 4, paragrafo 3, insieme all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, è volto a garantire che in una tale situazione vengano evitati duplicati della valutazione.
- 4.6. Se determinati aspetti di un piano o di un programma sono stati valutati in una fase del processo di pianificazione e se la valutazione del piano o del programma in una fase successiva del processo fa uso delle conclusioni della valutazione precedente, tali conclusioni, per essere utilizzate di nuovo, devono essere aggiornate e accurate. Esse dovranno anche essere inserite nel contesto di tale valutazione. Se tali condizioni non possono essere soddisfatte, il piano o il programma successivo potrebbe richiedere una valutazione nuova o aggiornata anche se si occupa della stessa materia che era oggetto del piano o del programma precedente.
- 4.7. È chiaro che la decisione di riutilizzare il materiale di una valutazione nell'effettuare un'altra dipenderà dalla struttura del processo di pianificazione, dai contenuti del piano o del programma e dall'idoneità delle informazioni del rapporto ambientale. Le decisioni dovranno essere prese caso per caso e dovranno garantire che non vengano compromesse le valutazioni complete di ciascun elemento del processo di pianificazione e che una valutazione precedente usata in una fase successiva venga collocata nel contesto della valutazione in atto e venga presa in considerazione allo stesso modo. Al fine di creare un rapporto identificabile, le informazioni pertinenti devono essere riunite: non deve essere necessario imbarcarsi in una caccia al documento per capire gli effetti di una proposta sull'ambiente. A seconda del caso, potrebbe essere appropriato riassumere la documentazione precedente, farvi riferimento, o ripeterla. Tuttavia, non è necessario ripetere grandi quantità di dati in un nuovo contesto nel quale non risulta appropriato.

5. Il rapporto ambientale

- 5.1. Il rapporto ambientale è la parte centrale della valutazione sull'ambiente richiesta dalla direttiva. Esso costituisce anche la base principale per controllare gli effetti significativi dell'attuazione del piano o del programma.
- 5.2. Il rapporto ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi in quanto garantisce che gli effetti significativi sull'ambiente vengano individuati, descritti, valutati e presi in considerazione nel corso di tale processo. La preparazione del rapporto ambientale e l'integrazione delle considerazioni ambientali nella preparazione dei piani e dei programmi costituisce un processo iterativo che deve contribuire al raggiungimento di soluzioni più sostenibili nell'iter decisionale.
- 5.3. Le disposizioni relative al rapporto ambientale sono espresse principalmente nell'articolo 2 (Definizioni), nell'articolo 5 (Rapporto ambientale) e nell'allegato I. Inoltre, il rapporto ambientale deve essere sottoposto a consultazione secondo quanto disposto negli articoli 6 e 7; deve essere preso in considerazione nella preparazione del piano o del programma (articolo 8) e, quando il piano o il programma viene adottato, le informazioni sulle modalità di tale adozione devono essere rese disponibili (articolo 9); la qualità del rapporto deve tale da soddisfare le disposizioni della direttiva (articolo 12).

Articolo 2(c)

Ai fini della presente della presente direttiva:

...

c) per "rapporto ambientale" si intende la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 5 e nell'allegato I.

- 5.4. L'articolo 2, lettera c) definisce il rapporto ambientale come una parte della documentazione del piano o del programma con un contenuto specifico. Ciò implica che il rapporto ambientale deve essere costituito da un testo o da più testi coerenti. Anche se questo non è richiesto dalla direttiva, potrebbe essere utile strutturare il rapporto, nei limiti del possibile, sulla base delle rubriche usate nell'allegato I. La direttiva non specifica se il rapporto debba essere integrato nel piano o nel programma stesso o se debba essere un documento separato. Se è integrato deve essere chiaramente distinguibile come parte separata del piano o del programma e il pubblico e le autorità non devono avere difficoltà a trovarlo e ad integrarlo. In ogni caso, ci deve essere sempre una sintesi non tecnica delle informazioni fornite ai sensi delle rubriche elencate nell'allegato I.
- 5.5. In molti casi il rapporto ambientale potrebbe fare parte di una valutazione più ampia del piano o del programma. Potrebbe, ad esempio, rientrare in un documento sulla valutazione della sostenibilità che comprendesse anche gli effetti sociali ed economici, oppure un rapporto sulla sostenibilità potrebbe essere integrato nel piano o nel programma. Uno qualsiasi dei due modelli, a

condizione che soddisfi pienamente le disposizioni della direttiva, è un modo accettabile di adeguarsi ad essa.

Articolo 5(1)

Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo.

- 5.6. L'articolo 5, paragrafo 1 indica i requisiti di base di un rapporto ambientale. Compiti del rapporto sono identificare, descrivere e valutare i possibili effetti significativi sull'ambiente del piano o del programma e le ragionevoli alternative. L'allegato I prevede ulteriori disposizioni su quali informazioni debbano essere fornite in relazione a detti effetti. Studiare le alternative è un importante elemento della valutazione e la direttiva ne esige una valutazione più completa rispetto a quanto non richieda la direttiva sulla VIA. Le alternative sono discusse ai paragrafi 5.11 - 5.14.
- 5.7. Secondo l'articolo 4, paragrafo 1 la valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase di preparazione di un piano o di un programma e prima della sua adozione o dall'avvio della procedura legislativa. L'iter di elaborazione del rapporto deve iniziare il più presto possibile e, idealmente, nello stesso momento in cui inizia l'elaborazione del piano o del programma. Generalmente, la preparazione del rapporto deve essere conclusa quando il rapporto viene messo a disposizione delle autorità e del pubblico in conformità all'articolo 6, paragrafo 1.
- 5.8. L'articolo 5, paragrafo 1 non indica esplicitamente chi è responsabile dell'elaborazione del rapporto ambientale ma in molti casi si tratterà dell'autorità o della persona fisica o giuridica responsabile della redazione del piano o del programma.
- 5.9. Non è possibile definire con certezza cosa s'intende per attuazione di un piano o di un programma, perché ciò dipende in larga misura dal carattere del piano o del programma. Nel caso di piani o programmi che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) (che stabilisce il quadro di riferimento per progetti in diversi settori) e dell'articolo 3, paragrafo 4 (piani e programmi diversi che stabiliscono il quadro di riferimento per i progetti), si potrebbe intendere per attuazione la realizzazione di progetti che corrispondono a tale quadro di riferimento. Poiché tuttavia potrebbero esserci diversi modi di soddisfare i requisiti di un tale quadro di riferimento, l'attuazione del piano o del programma non può essere generalmente ridotta alla realizzazione di singoli progetti specifici. In ogni caso, un piano o un programma può includere elementi che non sono correlati ai progetti ma che sono importanti per la loro riuscita. Anche gli effetti di tali aspetti dell'attuazione devono fare parte della valutazione. Nel caso dei piani e dei programmi che rientrano nell'ambito di applicazione

a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (che richiede una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE), l'attuazione può essere considerata alla luce dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva Habitat che esige una valutazione delle implicazioni per un sito in considerazione degli obiettivi di conservazione del sito (vedi anche paragrafo 3.33).

- 5.10. L'attuazione di un piano o di un programma potrebbe comprendere un'ampia serie di questioni e di disposizioni e va notato che una valutazione deve concentrarsi sulla parte dell'attuazione che può avere effetti significativi sull'ambiente. Tutte le parti dell'attuazione devono essere studiate, tuttavia, dato che, nel loro complesso, potrebbero avere effetti significativi; il fatto che le diverse parti di un piano o di un programma vengano effettivamente attuate o meno non è una questione che deve essere considerata dalla valutazione.

Alternative

- 5.11. L'obbligo di individuare, descrivere e valutare alternative ragionevoli deve essere interpretato nel contesto degli obiettivi della direttiva, che vuole garantire che gli effetti dell'attuazione di piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro preparazione e prima della loro adozione.
- 5.12. Nel prescrivere che i possibili effetti ambientali delle ragionevoli alternative debbano essere individuati, descritti e valutati, la direttiva non opera alcuna distinzione tra i requisiti della valutazione del piano o del programma proposti e quelli della valutazione delle alternative.¹⁴ Quello che è essenziale è che i possibili effetti significativi del piano o del programma e le alternative siano individuati, descritti e valutati in modo comparabile. Le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni contenute nel rapporto valgono anche per la valutazione delle alternative. È fondamentale che l'autorità o il parlamento responsabili dell'adozione del piano o del programma nonché le autorità e il pubblico che vengono consultati ricevano un quadro accurato delle ragionevoli alternative che ci sono e del perché esse non siano considerate le migliori opzioni. Le informazioni di cui all'allegato I devono dunque essere fornite in merito alle alternative scelte. Ciò include, ad esempio, le informazioni relative all'allegato I, lettera b) sulla possibile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente in assenza dell'alternativa. Tale evoluzione potrebbe essere diversa da quella relativa al piano o al programma quando tratta aree o aspetti diversi.
- 5.13. Il testo della direttiva non dice che cosa si intenda per "ragionevole alternativa" a un piano o a un programma. La prima considerazione necessaria per decidere in merito alle possibili alternative ragionevoli deve tenere conto degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. Il testo non specifica se si intendano piani o programmi alternativi, o alternative diverse all'interno di un piano o di un programma. In pratica, verranno generalmente valutate alternative diverse all'interno di un piano (ad es. diversi metodi di

¹⁴ Si confronti l'articolo 5, paragrafo 3 e l'allegato IV della direttiva sulla VIA che prescrivono che il committente debba fornire una panoramica delle principali alternative studiate e debba indicare le ragioni principali della sua scelta tenendo conto degli effetti sull'ambiente.

smaltimento dei rifiuti all'interno di un piano per la loro gestione o diverse modalità di riassetto di un'area all'interno di un piano per la destinazione dei suoli). Un'alternativa può dunque essere un modo diverso di raggiungere gli obiettivi di un piano o di un programma. Nel caso dei piani per la destinazione dei suoli o di quelli per la pianificazione territoriale le alternative ovvie sono usi diversi di aree designate ad attività o scopi specifici, nonché aree alternative per tali attività. Nel caso di piani o programmi che coprano lunghi archi di tempo, specialmente quelli che riguardano un futuro molto lontano, sviluppare uno scenario alternativo è un modo di esplorare le alternative e i loro effetti. Come esempio, i Piani per lo sviluppo regionale della contea di Stoccolma sono stati a lungo elaborati in base a un tale modello di scenario.

- 5.14. Le alternative scelte devono essere realistiche. Lo studio di alternative è dovuto, in parte, alla necessità di trovare modi per ridurre, o evitare, i significativi effetti negativi sull'ambiente del piano o del programma proposto. Idealmente, anche se la direttiva non lo richiede, la proposta finale di piano o di programma è quella che contribuisce meglio al raggiungimento degli obiettivi sanciti all'articolo 1. Selezionare deliberatamente per la valutazione le alternative con gli effetti più negativi, al fine di promuovere il piano o il programma proposto, non è la soluzione più adeguata per raggiungere i fini del paragrafo analizzato in questa sede. Per essere valide le alternative devono ricadere anche nell'ambito delle competenze giuridiche e territoriali dell'autorità interessata. Una sintesi delle ragioni per la scelta delle alternative individuate viene richiesto nell'allegato I, lettera h).

Articoli 5(2) e 5(3)

2. Il rapporto ambientale elaborato a norma del paragrafo 1 comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano e del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.

3. Possono essere utilizzate per fornire le informazioni di cui all'allegato I quelle pertinenti disponibili sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria.

- 5.15. Il punto di partenza per l'interpretazione di questi due paragrafi è l'obbligo di fornire informazioni sui possibili effetti significativi sull'ambiente del piano o del programma. Tali informazioni devono essere fornite nella misura in cui esse possono essere ragionevolmente richieste tenendo conto dei fattori indicati al paragrafo 2.
- 5.16. Il riferimento ai "contenuti e al livello di dettaglio del piano o del programma" rappresenta il riconoscimento che, nel rapporto ambientale di un piano o di un programma di portata molto generale, possono non essere necessarie informazioni e analisi molto dettagliate, (ad esempio, nel caso di un piano o di un programma in cima a una gerarchia che va dal generale al particolare),

mentre invece si prevede un maggiore approfondimento nel caso di un piano o un programma che contiene in sé un maggiore livello di dettaglio. Il rapporto ambientale di un piano nazionale, dunque, potrebbe non necessitare di una valutazione degli effetti su, ad esempio, ciascun fiume del paese; al contrario, ci si aspetta certamente che il rapporto ambientale a sostegno di un piano urbano riguardi le ripercussioni che ha sui fiumi o sulle acque della città o delle zone limitrofe.

- 5.17. L'articolo 5, paragrafo 3 enfatizza l'importanza di razionalizzare la raccolta e la produzione di informazioni, dispone che le informazioni pertinenti (che potrebbero includere sia analisi che dati) già disponibili da altre fonti possano essere usate per la compilazione del rapporto ambientale. Il valore di questa disposizione è ovvio quando i piani e i programmi sono gerarchicamente ordinati e per questi casi l'articolo 4, paragrafo 3 fa riferimento all'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, specialmente allo scopo di evitare duplicati della valutazione. Tale questione è contemplata sopra, ai paragrafi 4.5 – 4.7. Possono essere usate anche le informazioni ottenute in altri sistemi decisionali, quali piani o programmi di altri settori, o dall'applicazione di una diversa normativa comunitaria come la direttiva quadro in materia di acque (2000/60/CE).

Articolo 5(4)

Le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio

- 5.18. Le autorità ambientali interessate designate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio. Tali autorità potrebbero essere coinvolte nella preparazione del rapporto nel corso del processo di elaborazione e di adozione del piano o del programma. Ulteriori informazioni sono contenute nel capitolo 7 sulla consultazione.

Allegato I

- 5.19 L'allegato I specifica le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale. I dieci paragrafi dell'allegato espongono un ampio spettro di questioni da affrontare e ciascuno di essi ha di per sé carattere sostanziale. Tutti i paragrafi devono essere esaminati alla luce delle disposizioni dell'articolo 5. Gli Stati membri possono introdurre disposizioni sul contenuto del rapporto ambientale che vadano al di là delle disposizioni della direttiva. Un piano o un programma possono essere molto ampi e trattare un gran numero di questioni diverse, perciò va sottolineato che la direttiva richiede informazioni che si concentrino sulle questioni relative agli effetti significativi sull'ambiente del piano o del programma (vedi articolo 5). Informazioni molto precise su effetti insignificanti o su questioni irrilevanti rendono il rapporto difficile da recepire e potrebbero portare a trascurare importanti informazioni.

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o del programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi.

5.20. Le informazioni sul rapporto con altri pertinenti piani o programmi collocano il piano o il programma in un contesto più ampio: esse potrebbero, ad esempio, riguardare la sua posizione nell'iter decisionale o il suo contributo, assieme ad altri piani o programmi, al cambiamento delle condizioni ambientali di una certa area. I piani o i programmi pertinenti possono dunque essere quelli ad altri livelli della gerarchia in cui è ordinato il piano o il programma in questione oppure quelli preparati per altri settori che interessano la stessa area o aree adiacenti.

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

5.21. Le disposizioni di cui ai paragrafi b), c), e d) possono coincidere ma sono coerenti e trattano a diversi aspetti delle condizioni ambientali in aree contemplate dal piano o dal programma e su cui il piano o il programma può avere effetti ambientali significativi. Alla lettera b) l'interesse è incentrato sullo stato dell'ambiente in tutta l'area coperta o significativamente interessata dal piano o dal programma, sia allo stato attuale che senza la sua attuazione. Alla lettera c) si devono fornire informazioni sulle aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma, informazioni che possono essere viste come precisazioni di quelle fornite ai sensi della lettera b). Al punto d) l'interesse è incentrato su problemi ambientali mentre gli aspetti o le caratteristiche di cui alle lettere b) e c) potrebbero essere sia problemi che valori e beni dell'ambiente o uno stato dell'ambiente positivo. Poiché le disposizioni di cui alle lettere c) e d) coincidono, in molti casi potrebbe essere appropriato trattarle insieme, a condizione che siano fornite tutte le informazioni necessarie.

5.22. Le informazioni richieste alla lettera b) sugli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente sono necessarie per capire come il piano o il programma potrebbero influenzare significativamente l'ambiente dell'area in questione. Il termine "gli aspetti pertinenti" si riferisce agli aspetti ambientali che attengono ai possibili effetti significativi sull'ambiente di un piano o di un programma. Tali aspetti potrebbero avere carattere positivo o negativo. Le informazioni devono riguardare lo stato attuale dell'ambiente, il che vuol dire che devono essere quanto più aggiornate possibile. La descrizione della possibile evoluzione degli aspetti pertinenti in caso di mancata attuazione del piano o del programma è importante come quadro di riferimento per la valutazione di questi ultimi. Tale disposizione può essere vista come la cosiddetta alternativa

zero spesso applicata nelle procedure di valutazione dell'impatto ambientale. La descrizione dell'evoluzione dovrebbe coprire all'incirca lo stesso orizzonte temporale previsto per l'attuazione del piano o del programma. A questo riguardo devono essere anche considerati, nei limiti del possibile, anche gli effetti di altri piani o programmi adottati, o di decisioni prese, che interessano l'area in questione.

5.23. Alla lettera c) l'attenzione si concentra sulle aree di speciale interesse per la valutazione, vale a dire le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma. Nel rapporto si deve fornire una descrizione delle caratteristiche ambientali di queste aree. È opportuno descrivere le caratteristiche ambientali facendo riferimento alle questioni ambientali elencate alla lettera f). Esempi di caratteristiche potrebbero essere il fatto che un'area è particolarmente sensibile o vulnerabile all'acidificazione, che ha un elevato valore botanico o che è densamente popolata e dunque molte persone potrebbero essere colpite dal rumore del traffico. Va notato che tali aree possono trovarsi al di fuori di quella contemplata dal piano o dal programma. Se tale area è vicina ad un altro Stato membro o se gli effetti sono a lungo raggio, anche le aree in altri Stati membri e oltre potrebbero naturalmente essere significativamente interessate. In tali casi sarà necessaria una consultazione transfrontaliera (vedi paragrafi 7.24 - 7.29).

5.24. La lettera d) richiede informazioni su problemi ambientali esistenti pertinenti al piano o al programma. Lo scopo di tali informazioni è di fornire una valutazione sul modo in cui questi problemi si ripercuoteranno sul piano o sul programma o sulla possibilità che aggravino, riducano o influenzino in altro modo i problemi ambientali esistenti. La pertinenza può anche riguardare i possibili effetti significativi di un piano o di un programma o anche quelli non significativi che, combinati ai problemi ambientali esistenti, potrebbero crearne di significativi. Possono essere pertinenti anche questioni trattate nel piano o nel programma che non hanno effetti ambientali. I problemi non devono necessariamente avere carattere significativo né essere connessi in particolare ad aree specifiche come quelle indicate nel testo. Aree di particolare importanza da un punto di vista ambientale potrebbero essere quelle che hanno un valore ambientale particolarmente elevato, quali le zone designate ai sensi delle direttive sugli uccelli selvatici e sugli habitat, ma potrebbero essere incluse anche aree designate ai sensi della legislazione nazionale.

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.

5.25. Gli obiettivi di protezione ambientale da trattare devono riguardare almeno le questioni elencate alla lettera f). Obiettivi a livello internazionale e comunitario sono spesso inclusi in quelli a livello nazionale, regionale e locale e spesso questi ultimi potrebbero essere sufficienti a questo fine. Va notato che il paragrafo riguarda obiettivi pertinenti al piano o al programma, cioè pertinenti ai suoi possibili effetti significativi o alle questioni che solleva.

Le consultazioni con le autorità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 possono contribuire a fornire tali informazioni. L'associazione tedesca sulla VIA ha sviluppato un prototipo di banca dati sugli obiettivi di qualità ambientale a livello internazionale o comunitario. La banca dati può essere trovata all'indirizzo:

<http://www.umweltdatenkatalog.de:8888/envdb/maintopic.jsp>

f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori.

Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

- 5.26. L'elenco di aspetti indicati alla lettera f) non è esaustivo ed anche altri possono essere pertinenti. Rispetto all'elenco della direttiva modificata concernente la VIA, in questa sede vengono esplicitamente menzionati la salute umana, la biodiversità e il patrimonio culturale. Il concetto di salute umana deve essere considerato nel contesto di altre questioni indicate alla lettera f) e dunque le questioni di salute correlate all'ambiente quali l'esposizione al rumore del traffico o ad agenti contaminanti dell'aria sono ovvi aspetti da studiare. Gli orientamenti per integrare le questioni correlate alla biodiversità nelle valutazioni ambientali strategiche sono stati adottati ai sensi della Convenzione sulla diversità biologica. Una descrizione del rapporto tra i fattori indicati alla lettera f) è essenziale, dato che potrebbe indicare altri e più gravi effetti significativi rispetto a quelli risultanti da uno studio più isolato di ciascun singolo fattore. Effetti significativi su fattori atmosferici e climatici possono dunque avere significative ripercussioni negative sulla flora, sulla fauna e sulla biodiversità. Lo scopo della nota a piè di pagina è di sottolineare la necessità di informazioni ricche e complete sui fattori e sull'interrelazione tra di essi (anche se deve essere interpretata alla luce dell'articolo 5, paragrafo 2). Una descrizione degli effetti positivi è essenziale per illustrare il contributo del piano e del programma alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile.

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma.

- 5.27. Lo scopo della lettera g) è di garantire che il rapporto ambientale discuta in che modo gli effetti negativi significativi che descrive debbano essere mitigati. Le misure previste alla lettera g) non sono specificate ulteriormente e potrebbe trattarsi di misure previste o prescritte nel piano o nel programma o di misure discusse nel rapporto ambientale. Va ricordato che le stesse misure di mitigazione possono avere conseguenze negative sull'ambiente che devono essere riconosciute. Alcuni metodi di mitigazione associati alle valutazioni sull'impatto ambientale potrebbero essere anche utili per la valutazione di piani e programmi.

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste.

- 5.28. Le informazioni concernenti la scelta delle alternative sono essenziali per comprendere perché determinate alternative sono state sottoposte a valutazione e quale è il loro rapporto con la proposta di piano o di programma. Una descrizione dei metodi usati nella valutazione è utile quando si giudicano la qualità delle informazioni, le conclusioni e il grado di affidabilità. Un resoconto delle difficoltà incontrate chiarirà anche questo aspetto. Ove opportuno, è utile includere il modo in cui tali difficoltà sono state superate.

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10.

- 5.29. In conformità all'articolo 10 gli effetti significativi sull'ambiente determinati dall'attuazione del piano o del programma devono essere monitorati e, dato che detti effetti sono specificati alla lettera f), il rapporto deve contenere una descrizione del modo in cui tale monitoraggio deve essere effettuato. Se del caso, la descrizione deve fare riferimento ai meccanismi di controllo esistenti. Ci sono alcune sovrapposizioni tra il paragrafo i) e l'obbligo dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) di rendere disponibili, al momento dell'adozione, le informazioni sulle "misure adottate in merito al monitoraggio". È ovvio che durante l'elaborazione del rapporto non può essere fatta nessuna dichiarazione definitiva sulle misure di monitoraggio definitive dato che il contenuto del piano o del programma non è stato ancora deciso e che, in ogni caso, il contenuto del rapporto ambientale è soggetto ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Allo stesso modo, in alcune circostanze, i meccanismi di controllo possono richiedere adattamenti nel corso dell'attuazione del piano o del programma. Nessun elemento della direttiva sembra precludere tali adattamenti nei casi in cui ciò sia appropriato.

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

- 5.30. Lo scopo di una sintesi non tecnica ai sensi della lettera j), è di rendere accessibili e facilmente comprensibili le questioni chiave e le conclusioni del rapporto ambientale sia al grande pubblico che ai responsabili delle decisioni. La sintesi può essere integrata nel rapporto ma sarebbe anche utile renderla disponibile come documento separato per garantirne una maggiore diffusione. Una tavola sintetica generale può contribuire a semplificare le conclusioni.

6. QUALITÀ DEL RAPPORTO AMBIENTALE

- 6.1. L'esperienza pratica acquisita con la direttiva sulla VIA (che non contiene nessuna disposizione specifica in merito alla qualità) ha dimostrato che le informazioni fornite nella valutazione ambientale sono a volte carenti. Durante la stesura della direttiva sulla VAS sono emerse preoccupazioni che, anche in questo caso, i rapporti ambientali potessero essere incompleti o redatti senza un'applicazione adeguata della procedura.
- 6.2. Lo scopo è di garantire che il rapporto ambientale contenga informazioni complete e attendibili (ferme restando le riserve di cui all'articolo 5) e sia adeguato ai fini della direttiva. La disposizione specifica in merito a tale questione sottolinea particolarmente l'importanza del rapporto ambientale e della corretta applicazione dell'articolo 5 della direttiva.

Articolo 12(2)

Gli Stati membri assicurano che le relazioni ambientali siano di qualità sufficiente a soddisfare le prescrizioni della presente direttiva e comunicano alla Commissione qualunque misura da essi adottata in materia di qualità di tali relazioni.

- 6.3. La direttiva non approfondisce cosa s'intenda per **qualità sufficiente**. Ma poiché definisce sia la procedura relativa alla VAS che il rapporto ambientale, sembrerebbe che una trasposizione ed una applicazione corrette delle sue disposizioni soddisfino la prescrizione relativa alla qualità sufficiente. La direttiva non specifica misure aggiuntive per garantire che tale qualità sia sufficiente.
- 6.4. Nella maggior parte dei casi, sarà la singola autorità a decidere, prima di adottare un piano o un programma, se un rapporto ambientale specifico è di qualità sufficiente o, in caso contrario, quali azioni sono necessarie per correggere le carenze. Tali azioni potrebbero comprendere la modifica o l'approfondimento del rapporto ambientale o persino la ripetizione di parte o di tutta la procedura relativa alla VAS. Nell'individuare cosa sia una qualità soddisfacente, le autorità responsabili del piano o del programma dovranno prestare molta attenzione alle prescrizioni della direttiva, nella forma in cui sono sancite all'articolo 5 e all'allegato I. Esse dovranno prestare molta attenzione anche ai risultati delle consultazioni con le autorità ambientali e il pubblico ai sensi dell'articolo 6. Dovranno infine tenere presente che un rapporto insufficiente può mettere in discussione la validità di qualsiasi atto o decisione che venga preso in conformità ad esso.
- 6.5. Le disposizioni procedurali e sostanziali della direttiva, se attuate e applicate correttamente, possono essere considerate come uno "standard minimo" per garantire la qualità dei rapporti ambientali. Gli Stati membri possono decidere autonomamente se adottare misure aggiuntive e, in caso positivo, quali

debbano essere. C'è una vasta gamma di possibili modelli.¹⁵ Molte delle misure adottate nella pratica relativa alla VIA possono essere adeguate e corrette per gli scopi della direttiva sulla VAS. Tra gli esempi possiamo citare valutazioni indipendenti (ad esempio un gruppo di revisione o una commissione governativa che fornisca consulenze sulla qualità delle informazioni nel rapporto ambientale); orientamenti che prevedono disposizioni procedurali o sostanziali che l'autorità pianificatrice deve seguire; un'istituzione indipendente (da usare quando si determina il livello di dettaglio e la portata del rapporto ambientale) o semplicemente l'affidabilità dei ricorsi presentati da querelanti a un tribunale.

- 6.6. Oltre a garantire che ogni fase procedurale della VAS che conduce al rapporto ambientale sia di qualità sufficiente, possono essere previsti altri metodi per provare a mantenere il livello di qualità dell'intero processo. Ciò può essere fatto, ad esempio, attraverso liste di controllo che dimostrino in maniera trasparente se ciascuna fase della procedura è stata, ed è, effettuata correttamente, oppure attraverso modelli computerizzati più avanzati che consentano di effettuare un confronto tra la qualità dei singoli elementi del rapporto ambientale e la qualità del rapporto nel suo complesso.
- 6.7. **Qualsiasi misura** presa dagli Stati membri **in merito alla qualità** dei rapporti ambientali dovrà essere **comunicata** alla Commissione. Tale disposizione è volta a raccogliere le esperienze acquisite negli Stati membri in modo, ad esempio, da potere diffondere approcci innovativi. Anche se tali misure vanno al di là degli obblighi previsti dalla direttiva, diffondere le pratiche quanto più è possibile contribuirà a migliorarne la qualità nell'intera Comunità.

¹⁵ Per una panoramica, vedi anche Royal Haskoning.

7. CONSULTAZIONE

7.1. Le disposizioni della direttiva in merito alla consultazione obbligano gli Stati membri a concedere a determinate autorità e membri del pubblico l'opportunità di esprimere la loro opinione sul rapporto ambientale e sulla proposta di piano o di programma. Uno dei motivi della consultazione è contribuire alla qualità delle informazioni a disposizione dei responsabili delle decisioni in relazione al piano o al programma. A volte la consultazione potrebbe mettere in luce nuove e importanti informazioni pertinenti che inducono cambiamenti sostanziali del piano o programma e possono dunque avere ripercussioni significative sull'ambiente. In tal caso, potrebbe essere necessario considerare una revisione del rapporto e, se i cambiamenti lo giustificassero, una nuova consultazione. I principali obblighi della direttiva in merito alla consultazione sono sanciti all'articolo 6, ma molti altri articoli si occupano di tale questione. Questo capitolo si occupa di detti obblighi nell'ordine che segue: prima discute le definizioni rilevanti, in seguito si occupa della questione di chi prende parte alla consultazione, di cosa debba essere sottoposto a consultazione, di alcune disposizioni procedurali pertinenti, di questioni transfrontaliere e infine della decisione in merito al piano o al programma.

7.2. Il riquadro 1 presenta una panoramica delle informazioni della direttiva e degli obblighi relativi alla consultazione.

Riquadro 1: Fase della VAS	Obblighi di consultazione in contesti nazionali	Ulteriori obblighi in contesti transfrontalieri
Verifica della necessità della VAS per un piano o un programma	Consultazione delle autorità (art. 3, par. 6) Informazioni messe a disposizione del pubblico (art. 3, par. 7)	
Decisione sulla portata e sul livello di dettaglio della valutazione	Consultazione delle autorità (art. 5, par. 4)	
Rapporto ambientale e proposta di piano o di programma	Informazioni messe a disposizione del pubblico (art. 6, par. 1) Consultazione delle autorità (art. 6, par. 2) Consultazione del pubblico interessato (art. 6, par. 2)	Consultazione delle autorità dello Stato membro che potrebbe essere interessato (art. 7, par. 2) Consultazione del pubblico coinvolto dello Stato membro che potrebbe essere interessato (art. 7, par. 2)
Durante l'elaborazione del piano o del programma	Tenere conto del rapporto ambientale e dei pareri espressi ai sensi dell'art. 6 (art. 8)	Tenere conto dei risultati della consultazione transfrontaliera (art. 8)
Adozione del piano o programma; dichiarazione in conformità all'art. 9, par. 1, lettera b), misure relative al monitoraggio	Informazioni messe a disposizione delle autorità (art. 9, par. 1) Informazioni messe a disposizione del pubblico (art. 9, par. 1)	Informazioni messe a disposizione dello Stato membro consultato (art. 9, par. 1)

- 7.3. La partecipazione pubblica all'iter decisionale viene trattata anche nella Convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus). L'articolo 7 della convenzione contiene disposizioni sulla partecipazione del pubblico durante la preparazione di piani e di programmi concernenti l'ambiente. Tali disposizioni sono integrate nella direttiva sulla VAS nella misura in cui si applicano ai piani e ai programmi che ricadono nell'ambito di applicazione della stessa¹⁶.

Articolo 2(b)

Per “valutazione ambientale” s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9.

- 7.4. La presente definizione afferma chiaramente che la **consultazione** è una parte inscindibile della valutazione. Inoltre, i risultati della consultazione devono essere **presi in considerazione** quando si prende la decisione. Se manca uno dei due elementi, per definizione non c'è nessuna valutazione ambientale in conformità alla direttiva. Ciò sottolinea l'importanza di cui viene rivestita la consultazione nell'ambito della valutazione.

Articolo 2(d)

Per “pubblico” si intendono una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

- 7.5. La definizione di **pubblico** segue quella data nella convenzione di Aarhus. Fa riferimento a qualsiasi persona fisica o giuridica. La questione della possibilità che un particolare componente del pubblico sia interessato dall'iter decisionale o ne venga toccato è trattata all'articolo 6.
- 7.6. In molti casi, un'**associazione**, un'**organizzazione** o un **gruppo** di persone fisiche o giuridiche avranno personalità giuridica e saranno direttamente coperti dalla definizione. Il linguaggio deve essere dunque interpretato per disporre che associazioni, organizzazioni o gruppi *privi* di personalità giuridica (incluse le organizzazioni non governative) possano anche, se così stabilito dal quadro giuridico nazionale, costituire “il pubblico” ai sensi della direttiva. Nell'articolo 6, paragrafo 2 ed anche nell'articolo 6, paragrafo 4, la direttiva attribuisce un chiaro ruolo alle associazioni, organizzazioni o gruppi.

¹⁶ La direttiva 2003/35/CE applica la convenzione di Aarhus a determinati piano o programmi non soggetti alla direttiva sulla VAS.

Articolo 6(1)

La proposta di piano o di programma e il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico.

- 7.7. Questo articolo rappresenta il punto di partenza per la consultazione e per qualsiasi altro dibattito successivo sul piano o sul programma proposto. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione del pubblico (che è definito all'articolo 2, lettera d). Il diritto di esprimere la propria opinione su tali documenti, tuttavia, è concesso soltanto al pubblico identificato ai sensi del paragrafo 4. Il fatto che nei vari casi il pubblico sia o meno lo stesso dipenderà dal piano o dal programma in questione nonché dalla legge e dalla prassi nazionale.
- 7.8. La direttiva non specifica i metodi con cui le informazioni saranno **messe a disposizione**, ma essi dovranno essere tali da mettere le autorità e il pubblico in grado di esprimere la propria opinione come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2. Sarà necessaria un'adeguata organizzazione per la pubblicità e le informazioni dovranno essere prontamente accessibili. Inoltre, l'interpretazione alla luce dell'articolo 7 unitamente all'articolo 6, paragrafo 3 della convenzione di Aarhus suggerisce una efficace divulgazione sia mediante pubblico avviso che individualmente, a seconda del caso. Ciò vale anche per le informazioni che devono essere rese disponibili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 e dell'articolo 9, paragrafo 1. Inoltre, potrebbe essere appropriato che i componenti del pubblico che si sono opposti alla proposta siano messi singolarmente al corrente della decisione (come è già prassi abituale in alcuni Stati membri).

Articolo 6(2)

Le autorità di cui al paragrafo 3 [dell'articolo 6] e il pubblico di cui al paragrafo 4 [dell'articolo 6] devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.

- 7.9. I **termini congrui** devono venire stabiliti dalla legislazione. Gli Stati membri sono liberi di determinare la durata di tale lasso di tempo a condizione che venga soddisfatto il requisito di "disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità" per le risposte. Le esperienze acquisite con la direttiva sulla VIA e con altre procedure di consultazione daranno informazioni agli Stati membri sui termini congrui necessari.
- 7.10. Termini diversi possono essere appropriati per diversi tipi di piani e di programmi, ma occorre lasciare tempo sufficiente perché vengano adeguatamente elaborati e formulati pareri su piani o programmi lunghi, complessi, controversi o di ampia portata. Le autorità di pianificazione dovranno avere tempo sufficiente per tener conto di tali punti di vista prima di

prendere delle decisioni in merito al piano o al programma. A volte, possono essere richieste ulteriori informazioni e può essere necessario che i tempi per la consultazione tengano conto anche del tempo che occorre all'autorità responsabile per rispondere.

Articolo 6(3)

Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possano essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi.

- 7.11. Nel presente articolo, il termine **autorità** comprende le autorità formali governative o pubbliche definite dalle disposizioni amministrative o giuridiche (vedi anche i precedenti commenti ai paragrafi 3-12 - 3.13). Potrebbero includere ispettorati ambientali (a livello nazionale, regionale o locale), istituzioni di ricerca ambientale che svolgano una funzione pubblica o unità amministrative (a livello nazionale, regionale o locale) che possano essere colpite dagli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma in questione o che possano avere esperienza in merito.
- 7.12. L'espressione "**specifiche competenze ambientali**" fa riferimento alle loro responsabilità in qualità di autorità (ad esempio, controllare la qualità dell'ambiente, ispezionare siti o attività, svolgere ricerche, ecc.).¹⁷
- 7.13. La **designazione** delle autorità in conformità all'articolo 6, paragrafo 3 può essere effettuata in modo generale includendo le stesse nella legislazione di attuazione della direttiva. Ad esempio un ispettorato nazionale per l'ambiente potrebbe essere designato quale autorità da consultare in tutti casi o in determinate categorie specifiche di casi. Sarebbe naturalmente possibile prevedere esenzioni da tale designazione generale.
- 7.14. Le autorità possono anche essere designate caso per caso, a condizione che la normativa di attuazione sia redatta in modo da permettere detto tipo di designazione; le modalità precise dipenderanno dal sistema giuridico nazionale. Un metodo potrebbe essere di designare, nella normativa di attuazione, diverse autorità ai fini del presente articolo. Queste ultime potrebbero includere ispettorati ambientali o unità amministrative regionali che abbiano un forte interesse per i contenuti di particolari piani o programmi. In un approccio caso per caso, l'autorità di pianificazione può designare in un secondo momento quale di queste autorità debba essere consultata nei singoli casi, a seconda dei contenuti di ciascun piano o programma.
- 7.15. Gli Stati membri possono anche decidere di designare autorità che abbiano responsabilità ambientali in senso più generale, ad esempio "autorità locali confinanti". Questo tipo di designazione implica che le autorità locali da consultare potrebbero essere quelle che hanno interesse in un dato piano o programma, senza che vi sia la necessità di consultare tutte le autorità locali di

¹⁷ In questa sede, il termine "autorità" non è usato per indicare (singoli) esperti riconosciuti, come ad esempio eminenti scienziati, che possono comunque venire impiegati dalle autorità pubbliche.

un paese in merito a piani o programmi di nessun interesse per la maggior parte di esse. Tale esempio sembra un approccio più intermedio tra una designazione generale e una specifica per il singolo caso.

Articolo 6(4)

Gli Stati membri individuano i settori del pubblico..., compresi i settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.

- 7.16. **I settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale nell'osservanza della presente direttiva, o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati**, possono essere descritti come un sottogruppo del pubblico in generale. (Per la definizione di “pubblico” vedi paragrafi 7.5-7.6). Tale disposizione prevede che gli Stati membri individuino tale sottogruppo che ha l'opportunità di esprimere il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale (in conformità all'articolo 6, paragrafo 2). Ma l'obbligo di individuazione non è privo di restrizioni. L'individuazione deve includere i settori del **pubblico che sono interessati ad un piano o ad un programma** o che **sono o probabilmente verranno toccati** da esso. Sono incluse anche le organizzazioni non governative pertinenti e le altre organizzazioni interessate (vedi sotto). I settori del pubblico individuati possono differire da un piano o programma all'altro. In alcune situazioni, ad esempio, nel caso di un piano o di un programma di portata nazionale, i settori del pubblico che sono interessati o che possono esserne toccati possono essere molto simili al pubblico in generale e l'individuazione dovrebbe tenere conto di tale fatto.
- 7.17. **Le pertinenti organizzazioni non governative** sono considerate, per definizione, parte del pubblico interessato dall'iter decisionale di uno specifico piano o programma sottoposto a valutazione o che è o probabilmente ne verrà toccato. Le ONG possono avere campi di interesse diversi. Alcune, ad esempio, sono più attive a livello nazionale, altre lo sono a livello regionale o locale o in relazione a questioni specifiche, quali la natura o i rifiuti. Nell'individuare le ONG pertinenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, gli Stati membri possono adeguare l'identificazione alla natura e ai contenuti del piano o del programma in questione e agli interessi delle ONG. Le ONG che si occupano di questioni prettamente locali devono essere identificate anche nel caso di piani o programmi relativi a località distanti, a condizione che sia chiaro che i loro interessi sono stati toccati da tale piano o programma.

Articolo 6(5)

Gli Stati membri determinano le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico.

- 7.18. L'organizzazione delle **specifiche modalità** per informare il pubblico e riceverne le reazioni è a discrezione degli Stati membri. La legislazione di

attuazione della direttiva deve disporre il quadro di riferimento per tali modalità.

- 7.19. A differenza della direttiva sulla VIA, la direttiva 2001/42/CE non specifica il metodo di consultazione (ad es. i luoghi dove tenere le consultazioni o il metodo di divulgazione). Per analogia con la direttiva sulla VIA, le modalità possono, ad esempio, specificare i luoghi dove possono essere consultate le informazioni, il modo in cui il pubblico può venire informato o il modo in cui possono essere espressi i commenti. Gli Stati membri hanno anche l'opportunità di esaminare nuove modalità più moderne di consultazione, come discussioni basate su Internet, a condizione che tali modalità, per la loro stessa natura non escludano settori del pubblico.
- 7.20. Esistono molti e svariati metodi e tecniche per la consultazione pubblica, che vanno dalla richiesta di commenti scritti sulle proposte, a dibattiti pubblici, gruppi di pilotaggio, gruppi di controllo, comitati consultivi o interviste¹⁸. Sarà importante selezionare la forma di consultazione più appropriata per un dato piano o programma.

Articolo 3(6)

Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi [sulla determinazione dei piani e dei programmi coperti dalla direttiva] devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

- 7.21. Prima di determinare, ai sensi dell'articolo 3, se sia necessaria una VAS, devono essere consultate le autorità pertinenti. Quando si usa una impostazione **caso per caso**, tale consultazione deve avere luogo per ogni singolo caso.

Articolo 3(7)

Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5 [sulla determinazione dei piani e dei programmi che rientrano nella direttiva], comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico.

- 7.22. La verifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 della necessità di effettuare una VIA deve essere resa pubblica e, se una valutazione non dovesse essere richiesta, c'è un obbligo specifico di rendere pubbliche le motivazioni. Nel pubblicizzare tali conclusioni, le autorità possono trovare utile spiegare in che modo sono stati presi in considerazione i criteri contenuti nell'Allegato II.

¹⁸ Per una panoramica sui tipi di consultazione, le tecniche e la casistica, vedi anche Environmental Resource Management.

Articolo 5(4)

Le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.

- 7.23. La presente disposizione definisce gli obblighi per quella che, in una procedura di valutazione ambientale, è conosciuta come “la fase della definizione del contenuto”. La direttiva sulla VIA non include una disposizione che prescriva un coinvolgimento obbligatorio delle autorità in questo stadio della procedura VIA. Tale disposizione è introdotta nella direttiva 2001/42/CE come strumento per migliorare la qualità del rapporto ambientale. Uno degli obiettivi della definizione del contenuto è di lasciare, in un'ulteriore fase del processo di valutazione, meno adito a dubbi sulla questione se il rapporto ambientale abbia incluso gli aspetti più corretti e li abbia trattati con la giusta precisione.

Articolo 7(1)

Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora lo richieda uno Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all'altro Stato membro.

- 7.24. L'articolo 7 prevede la consultazione su piani o programmi che possono avere effetti significativi in altri Stati membri. La direttiva segue in merito l'approccio generale della convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo).
- 7.25. Gli Stati membri dovranno garantire di avere posto in essere disposizioni che consentano loro di riconoscere se i piani o i programmi possano effettivamente avere effetti transfrontalieri.

Articolo 7(2)

Uno Stato membro cui sia pervenuta copia della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale di cui al paragrafo 1 comunica all'altro Stato membro se intende procedere a consultazioni anteriormente all'adozione del piano o del programma o all'avvio della relativa procedura legislativa; in tal caso gli Stati membri interessati procedono alle consultazioni in merito ai possibili effetti ambientali transfrontalieri derivanti dall'attuazione del piano o del programma nonché alle misure previste per ridurre o eliminare tali effetti.

Se tali consultazioni hanno luogo, gli Stati membri interessati convengono specifiche modalità affinché le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e i settori del pubblico di cui all'articolo 6, paragrafo 4, nello Stato membro che potrebbe essere interessato significativamente, siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli.

- 7.26. Una volta avviato il meccanismo transfrontaliero, gli Stati membri interessati devono concordare modalità più specifiche per garantire la necessaria consultazione del pubblico e delle autorità ambientali nello Stato membro coinvolto. Gli accordi bilaterali che sono stati istituiti nel quadro della Convenzione di Espoo possono, adeguatamente modificati per includere piani e programmi, fornire un modello per tali modalità. Dove appropriato, possono essere istituite modalità multilaterali.

Articolo 7(3)

Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.

- 7.27. La direttiva dispone che in situazioni transfrontaliere vengano prescritti tempi **ragionevoli** per la consultazione. Rispetto alle situazioni non transfrontaliere, i tempi dovranno essere sufficienti a stabilire un contatto tra gli Stati interessati, individuare e consultare i settori del pubblico e le autorità ambientali dello Stato coinvolto e consentire alle autorità competenti dello Stato di origine di esaminare i commenti che ne risultano. Questioni pratiche come la necessità di preparare le traduzioni possono anche prolungare il processo.
- 7.28. La direttiva lascia spazio per istituire procedure *ad hoc* per le questioni transfrontaliere. Tali procedure potrebbero essere diverse di caso in caso. Una tale misura potrebbe essere utile quando lo Stato membro interessato vuole designare per la consultazione autorità o settori del pubblico diversi per piani o programmi diversi.
- 7.29. In alternativa, potrebbe essere possibile concordare un quadro generale per la consultazione bilaterale, lasciando le procedure dettagliate alle situazioni specifiche del singolo caso. Potrebbe trattarsi di una soluzione pratica quando in uno Stato membro interessato sono coinvolte regioni diverse.

Articolo 8

In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 nonché i risultati di ogni consultazione transfrontaliera avviata ai sensi dell'articolo 7.

- 7.30. Gli obblighi di cui all'articolo 8 della direttiva riflettono il carattere ripetitivo del processo di valutazione ambientale applicato ai piani e ai programmi. Riflettono anche il vincolo di cui all'articolo 7 della convenzione di Aarhus che, unitamente all'articolo 6, paragrafo 8 della convenzione, dispone che nel

prendere decisioni in merito ai piani e ai programmi si tenga in debito conto il risultato della partecipazione pubblica. La disposizione che prescrive di mettere a disposizione le informazioni al riguardo è sancita all'articolo 9 della direttiva (vedi sotto).

Articolo 9(1)

Gli Stati membri assicurano che, quando viene adottato un piano o un programma, le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il pubblico e tutti gli Stati membri consultati ai sensi dell'articolo 7 ne siano informati e che venga messo a loro disposizione:

a) il piano o il programma adottato;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o nel programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 8, del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle consultazioni [transfrontaliere] avviate ai sensi dell'articolo 7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate e

c) le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 9(2)

Gli Stati membri stabiliscono le specifiche modalità per le informazioni di cui al paragrafo 1.

- 7.31. L'articolo 9 si occupa della divulgazione di informazioni sui risultati finali della procedura di valutazione. È a discrezione degli Stati membri decidere in che modo mettere le informazioni a **disposizione** del pubblico. Le autorità devono comunicare in misura sufficiente le modalità per rendere disponibili le informazioni sull'ambiente e per ottenerle. A tal fine è possibile ricorrere, ad esempio, a pubblicazioni di carattere informativo, annunci in pubblicazioni governative o su siti web governativi, annunci sul servizio pubblico radiofonico o televisivo, oppure l'inclusione in cataloghi di informazione ambientale che descrivono in che modo sia possibile ottenere le informazioni pertinenti. La comunicazione al pubblico è simile a quella prevista nella direttiva sulla VIA. Gli Stati membri possono utilizzare tale esperienza o introdurre modalità diverse allo stesso scopo.
- 7.32. A differenza della direttiva sulla VIA, la direttiva 2001/42/CE non include disposizioni in merito alla riservatezza per quanto attiene al piano o al programma o al rapporto ambientale.

8. MONITORAGGIO

- 8.1. L'articolo 10 estende gli obblighi degli Stati membri al di là della fase di pianificazione fino alla fase di attuazione e prevede l'obbligo di controllare gli effetti significativi sull'ambiente dell'attuazione dei piani e dei programmi. Il controllo è un elemento importante della direttiva dato che consente di confrontare i risultati della valutazione con gli effetti ambientali che si verificano in realtà.
- 8.2. La direttiva non stabilisce in che modo gli effetti significativi sull'ambiente debbano essere controllati, ad esempio, non indica gli enti responsabili del controllo, i tempi e la frequenza dei controlli o i metodi da usare. Anche se le attività di controllo sono diffuse all'interno dell'UE, le informazioni raccolte non sono sempre prontamente disponibili o in formati confrontabili, anche all'interno di una stessa amministrazione. Gli Stati membri possono voler valutare se siano necessarie misure giuridiche o amministrative, non solo per garantire che i controlli abbiano luogo (come prescrive la direttiva) ma per andare oltre e consentire l'accesso e la condivisione dei dati, laddove sia il caso, in modo da adempiere in modo efficiente agli obblighi di cui all'articolo 10.

Articolo 10(1)

Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune.

- 8.3. L'articolo 10 stabilisce che il monitoraggio degli effetti ambientali significativi dei piani e dei programmi contemplati dalla direttiva è un obbligo. Quando un piano o un programma viene adottato, le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il pubblico e tutti gli Stati membri consultati in conformità all'articolo 7 devono essere informati delle "misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10" (articolo 9, paragrafo 1, lettera c).
- 8.4. La direttiva non definisce cosa si intenda per "**controllo**" o "**monitoraggio**". Tuttavia, il monitoraggio può essere descritto genericamente come un'attività di osservazione dello sviluppo dei parametri di interesse per quanto attiene all'entità, al tempo e allo spazio. Nel contesto dell'articolo 10 e dei riferimenti ad effetti negativi imprevisti e ad azioni correttive in esso contenuti, il monitoraggio può essere anche un mezzo per verificare le informazioni contenute nel rapporto ambientale. L'articolo 10 non contiene nessuna disposizione di carattere tecnico in relazione ai metodi da seguire per il monitoraggio. I metodi scelti dovrebbero essere quelli disponibili e che in ogni circostanza meglio si adattano per vedere se le ipotesi presentate nel rapporto ambientale corrispondano agli effetti ambientali che si verificano quando il piano o il programma viene attuato e per individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti risultanti dall'attuazione del piano o del programma. È chiaro che il monitoraggio è integrato nel contesto della valutazione ambientale e non richiede attività di ricerca scientifica. Anche il carattere

(ad es. quantitativo o qualitativo) e i dettagli delle informazioni ambientali necessarie per il monitoraggio dipendono dal carattere e dal livello di dettaglio del piano o del programma e degli effetti ambientali previsti.

- 8.5. Se il monitoraggio può essere integrato in maniera soddisfacente nel normale ciclo di pianificazione, può non essere necessario istituire una fase procedurale separata per svolgerlo. A seconda di quali effetti vengono monitorati e della frequenza delle revisioni, il monitoraggio può coincidere ad esempio con la revisione regolare di un piano o di un programma.
- 8.6. Il controllo deve includere gli **effetti ambientali significativi**, che comprendono in linea di principio tutti i tipi di effetti (positivi, negativi, previsti e imprevisti¹⁹). Di solito può trattarsi degli effetti descritti nel rapporto ambientale (in conformità all'articolo 5 e all'allegato I, lettera f) e saranno dunque spesso focalizzati sulle informazioni che “possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e della fase in cui si trova nell'iter decisionale” (articolo 5, paragrafo 2). È possibile che a volte sia giustificato il monitoraggio di altri effetti (ad esempio, effetti che non erano stati previsti al momento della stesura del piano o del programma).
- 8.7. Gli altri elementi dell'allegato I non saranno generalmente rilevanti nell'attuazione della disposizione relativa al monitoraggio, ma, in determinate circostanze, può essere conveniente collegare i risultati del monitoraggio con, ad esempio, problemi ambientali, obiettivi di protezione ambientale o misure di mitigazione individuate ai sensi delle lettere d), e) o g) dell'allegato I. La direttiva non contiene, tuttavia, una disposizione a tal fine.
- 8.8. L'articolo 10 non sembra prescrivere necessariamente un monitoraggio diretto degli effetti ambientali significativi. La direttiva permette inoltre un monitoraggio indiretto attraverso, ad esempio, fattori di pressione o misure di mitigazione.
- 8.9. **Attuazione** non indica soltanto la realizzazione dei progetti previsti nel piano o nel programma (inclusa la costruzione e la messa in opera), ma include anche altre attività (come misure comportamentali o sistemi di gestione) che fanno parte del piano o del programma (o della sua attuazione).
- 8.10. L'articolo 10 prescrive che vengano controllati gli effetti ambientali significativi dell'attuazione di tutti i piani e i programmi soggetti alla direttiva. Non specifica se tale monitoraggio debba essere effettuato singolarmente per ciascun piano o programma. Tenuto conto della flessibilità dell'articolo 10, un meccanismo di controllo può includere vari piani o programmi purché vengano fornite informazioni sufficienti sugli effetti ambientali significativi del singolo piano o programma e purché gli scopi e gli obblighi della direttiva vengano soddisfatti.

¹⁹ Vedi paragrafo 8.12. per la spiegazione degli effetti “imprevisti”.

- 8.11. In alcuni casi, gli effetti cumulativi di diversi piani o programmi possono essere più facili da individuare quando sono monitorati insieme.
- 8.12. Uno degli scopi del monitoraggio indicato all'articolo 10 è individuare gli **effetti negativi imprevisti**. È improbabile che possa venire concepito un sistema di monitoraggio ragionevolmente praticabile che, se non per caso, rilevi effetti completamente inaspettati (se si producessero) e questa non è certamente l'intenzione qui. Anche se è possibile che cambiamenti imprevisti dell'ambiente vengano individuati, potrebbe essere difficile attribuirli all'attuazione del piano o del programma. L'espressione "effetti negativi imprevisti" rimanda piuttosto a carenze delle dichiarazioni contenute nel rapporto ambientale (ad es. riguardo alla prevista intensità di un effetto sull'ambiente) o a effetti imprevisti derivanti da cambiamenti della situazione che hanno fatto sì che determinate ipotesi della valutazione ambientale venissero completamente o in parte inficiate.
- 8.13. Uno degli scopi del monitoraggio è consentire all'autorità di pianificazione di intraprendere azioni correttive adeguate nel caso in cui il monitoraggio dovesse rivelare effetti ambientali negativi non considerati nella valutazione ambientale. Tuttavia, coerentemente con l'approccio generale della valutazione ambientale che favorisce una decisione informata ma non crea degli standard sostanziali in materia di ambiente per i piani e i programmi, la direttiva non prescrive necessariamente che gli Stati membri modifichino un piano o un programma a seguito del monitoraggio. Se gli Stati membri stessero considerando azioni correttive nel quadro della propria legislazione nazionale, tutte le informazioni pertinenti ricavate attraverso detto monitoraggio potrebbero naturalmente essere di aiuto.
- 8.14. Se un piano o un programma adottato viene modificato in seguito al monitoraggio, tale modifica può richiedere una nuova valutazione ambientale (se soddisfa le disposizioni di cui all'articolo 2, lettera a) a meno che non si tratti di una modifica minore e gli Stati membri non determinino l'improbabilità del verificarsi di effetti ambientali significativi (articolo 3, paragrafo 3). È probabile che modifiche del piano conseguenti al monitoraggio servano a compensare o a mitigare gli effetti ambientali negativi. Quando si decide se la modifica del piano debba essere sottoposta a valutazione ambientale, fattori rilevanti per decidere la significatività degli effetti possono includere la misura in cui verrà migliorata l'efficacia del piano o del programma e quali effetti ambientali sono già stati sottoposti a una valutazione ambientale completa.

Articolo 10(2)

Al fine di conformarsi al disposto del paragrafo 1, possono essere impiegati, se del caso, meccanismi di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio.

- 8.15. L'articolo 10, paragrafo 2 aiuta a chiarire gli obblighi derivanti dall'articolo 10, paragrafo 1. Le informazioni sugli effetti dei piani e dei programmi non devono essere raccolte specificatamente per tale scopo, ma possono essere usate anche altre fonti di informazione. Ciò implica anche che non vi è nessun

obbligo di introdurre una nuova fase procedurale finalizzata al monitoraggio e separata dal normale processo di pianificazione, purché tale processo preveda meccanismi di monitoraggio adeguati. Il monitoraggio può, ad esempio, essere integrato nella revisione regolare del piano o del programma. Se non esistono schemi di monitoraggio adeguati, gli Stati membri dovranno crearli.

- 8.16. La sfida principale consiste nell'individuare, nei vari Stati membri, fonti di informazione che costituiscano una base adeguata per attuare le disposizioni relative al monitoraggio e, se necessario, adattare i meccanismi di controllo alle disposizioni della direttiva. I dati raccolti ai sensi di altre normative comunitarie (ad es. la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE o la direttiva IPPC 96/61/CE) possono essere usati per il monitoraggio ai sensi dell'articolo 10, a condizione che siano pertinenti al relativo piano o programma e ai suoi effetti ambientali.

Aspetti e disposizioni pertinenti

- 8.17. L'articolo 5 e l'allegato I, lettera i) dispongono che il pubblico sia informato dei meccanismi di monitoraggio "previsti", e l'articolo 9, paragrafo 1 prescrive che il pubblico sia informato delle "misure adottate in merito al monitoraggio". Tali disposizioni sono discusse precedentemente, al paragrafo 5.29. Le informazioni relative alle misure di monitoraggio adottate non sono soggette soltanto all'articolo 9, paragrafo 1 ma anche alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
- 8.18. Ove opportuno, la valutazione ambientale includerà anche gli effetti ambientali transfrontalieri (vedi articolo 7 e allegato II, punto 2, terzo trattino). Di conseguenza, anche gli effetti transfrontalieri possono essere soggetti al monitoraggio. Nel caso di piani o di programmi che prevedano una consultazione transfrontaliera, dunque, qualsiasi modalità convenuta ai sensi dell'articolo 7 può riguardare anche le misure di monitoraggio. Una ispirazione per tali modalità potrebbero essere le disposizioni dell'articolo 7 della convenzione di Espoo.
- 8.19. Il monitoraggio può essere utile per il controllo di qualità (articolo 12, paragrafo 2). Se rivela che nelle valutazioni ambientali di un certo tipo di piano o di programma un determinato effetto viene sistematicamente trascurato o sottovalutato, il monitoraggio può contribuire a migliorare la qualità dei rapporti ambientali futuri. In termini generali il monitoraggio può anche fornire informazioni sulla qualità del rapporto ambientale esistente che può essere usato per la preparazione di altri rapporti futuri. A tale proposito, un monitoraggio efficiente può essere considerato come uno strumento per il controllo della qualità che contribuisce a soddisfare le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2.

9. RELAZIONE CON LE ALTRE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

- 9.1. Ci sono sovrapposizioni tra la direttiva e altre normative comunitarie. La direttiva specifica che determinati piani e programmi prevedono una valutazione ai sensi delle sue disposizioni. Alcuni di detti piani e programmi sono previsti da altre normative comunitarie che a loro volta possono prevedere valutazioni ambientali ulteriori o diverse da quelle specificate nella direttiva 2001/42/CE.
- 9.2. L'articolo 11 specifica le principali disposizioni di carattere generale in merito alle relazioni tra la direttiva e le altre normative comunitarie, ma altri importanti disposizioni si trovano all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 9, all'articolo 5, paragrafo 3 e all'articolo 12, paragrafo 4.

Articolo 11(1)

La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e di qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.

- 9.3. Con l'articolo 11, paragrafo 1 si intende che le altre disposizioni della normativa comunitaria relative alla valutazione ambientale di piani e programmi si applicano cumulativamente alla direttiva 2001/42/CE.
- 9.4. Uno dei criteri che fa scattare l'applicazione della direttiva 2001/42/CE è il fatto che un piano o un programma definisca o meno il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati della direttiva sulla VIA. Normalmente le due direttive non si sovrapporranno dato che la direttiva 2001/42/CE si applica a piani e programmi mentre la direttiva sulla VIA si applica a progetti. Le sovrapposizioni possono verificarsi quando piani o programmi prevedono vari progetti a cui si applica la direttiva sulla VIA (i piani sui trasporti potrebbero essere un esempio). In tali casi, l'applicazione sarebbe cumulativa.
- 9.5. Quando una normativa comunitaria sull'ambiente prescrive che i piani o programmi debbano essere sottoposti a valutazione ambientale è necessario (nel caso in cui tali piani o programmi soddisfino i criteri stabiliti agli articoli 2 e 3 della direttiva sulla VAS) valutare se la direttiva non introduca ulteriori elementi di valutazione. Laddove fossero richiesti, possono essere previsti diversi modi di attuare la direttiva. Ad esempio, gli Stati membri possono decidere di introdurre un unico strumento legislativo che applichi tutte le disposizioni della direttiva a tutti i piani e programmi a cui si applica. In alternativa, possono decidere di modificare ogni regime giuridico che richieda l'elaborazione di tale piano o programma; o ancora è possibile combinare questi due approcci, stabilendo i principi più importanti in una disposizione generale e modificando i dettagli dei regimi legislativi esistenti laddove necessario. Per motivi di chiarezza si raccomanda agli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva sulla VIA, devono

comunicare le misure che hanno adottato, di spiegare il metodo con cui hanno attuato tali disposizioni complementari.

- 9.6. Il presente capitolo, pur non essendo esaustivo, esamina le conseguenze della direttiva sulla VAS per alcuni piani e programmi che si basano sulla normativa comunitaria e che possono essere in stretta relazione con la direttiva stessa. Per una panoramica riassuntiva si rimanda alla tabella riportata alle pagine 57-58. Nel considerare la relazione tra la direttiva e le altre normative comunitarie anche la legislazione nazionale di attuazione delle norme comunitarie deve essere tenuta in considerazione quando si determina lo status giuridico di un piano o di un programma.
- 9.7. La **direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE** introduce un programma di misure (articolo 11) e un piano di gestione dei bacini idrografici (articolo 13) per coordinare le misure correlate alla qualità delle acque in ciascun bacino idrografico. Non è possibile affermare categoricamente se il piano di gestione dei bacini idrografici e il programma di misure ricadano o meno nell'ambito di applicazione della direttiva sulla VAS. Tale valutazione deve essere fatta caso per caso. Le prove applicabili in ciascun caso sono quelle consuete previste dagli articoli 2 e 3 della direttiva sulla VAS. Poiché il piano di gestione dei bacini idrografici e i programmi di misure sono prescritti dalla direttiva quadro sulle acque e devono essere preparati dalle autorità, la questione principale da determinare è se essi fissino il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti. In ciascun caso la risposta dipenderà dal contenuto. Sarà anche necessario valutare in che misura l'elemento della pianificazione sia presente in un piano di gestione dei bacini idrografici, se non fa altro che riassumere ciò che è già stato stabilito nei programmi di misure.
- 9.8. La **direttiva sui nitrati (91/676/CEE)** prescrive un programma d'azione per le aree minacciate dall'inquinamento da nitrati. Tali programmi d'azione sono abitualmente rivolti a determinate pratiche agricole piuttosto che a progetti. In certe situazioni, tuttavia, tali programmi d'azione possono fissare il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, come unità di allevamento intensivo. In tali casi, essi potrebbero essere considerati come "programmi" ai sensi della direttiva sulla VAS e necessiterebbero quindi di una valutazione ambientale. Laddove i programmi fanno esclusivamente riferimento alle pratiche agricole, non ai progetti, la direttiva non è applicabile.
- 9.9. La **direttiva quadro sui rifiuti (75/442/CEE)** prescrive che gli Stati membri attuino piani per la gestione dei rifiuti (articolo 7). In particolare, tale articolo stabilisce gli elementi di base per i contenuti dei piani di gestione dei rifiuti. Ulteriori disposizioni relative al contenuto dei piani per la gestione dei rifiuti sono applicate dalle direttive 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Uno scopo dei piani per la gestione dei rifiuti è individuare luoghi o stabilimenti adatti allo smaltimento. In questo senso sembra che essi stabiliscano il quadro di riferimento per l'autorizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (che sono inclusi dall'allegato I, punti 9 e 10 e dall'allegato II, punto 11, lettera b) della direttiva sulla VIA). Tali piani per la gestione dei rifiuti dovrebbero in genere essere

contemplati dalla direttiva sulla VAS e la valutazione dovrebbe essere ritenuta automaticamente necessaria, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), a condizione che tutte le altre condizioni per l'applicazione siano soddisfatte. Inoltre, possono esservi piani che non individuano direttamente siti o impianti adatti allo smaltimento, ma che stabiliscono i criteri al riguardo e/o delegano tale compito a piani di livello inferiore (ad es. piani regionali o provinciali). Sembra anche che tali piani stabiliscano il quadro di riferimento complessivo per le autorizzazioni successive e dovrebbero perciò rientrare anche nella direttiva sulla VAS. Tuttavia possono esservi piani per la gestione dei rifiuti che non individuano aree per l'insediamento di futuri impianti di smaltimento, ad esempio in situazioni in cui le capacità di smaltimento siano sufficienti per i rifiuti prodotti. Tale piano di gestione dei rifiuti può destinare i flussi dei rifiuti a determinate regioni o a determinati percorsi di riciclaggio senza fissare "il quadro di riferimento" per i progetti e dunque in questi casi è improbabile che la direttiva trovi applicazione.

9.10. La **direttiva quadro in materia di qualità dell'aria** (96/62/CE) stabilisce chiaramente che nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superano determinati valori limite, gli Stati membri devono preparare e attuare un piano o un programma che consenta di raggiungere il valore limite entro il periodo di tempo stabilito (articolo 8, paragrafo 3). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di uno o più inquinanti supera i valori limite, gli Stati membri devono predisporre un piano integrato che includa tutti gli inquinanti in questione (articolo 8, paragrafo 4). Lo scopo principale di tali piani o programmi è di migliorare la qualità dell'aria e, anche se possono ripercuotersi su vari settori, essi non sono necessariamente attribuibili a nessuno dei settori elencati all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) della direttiva sulla VAS, ma che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 necessiteranno di una valutazione ambientale qualora fissino il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti e qualora lo Stato membro ritenga probabile che abbiano affetti ambientali significativi sull'ambiente. L'articolo 11 della direttiva quadro in materia di qualità dell'aria specifica che i piani o i programmi con cui gli Stati membri intendono raggiungere i valori limite devono essere trasmessi alla Commissione. Anche se non c'è alcuna disposizione in tal senso, sarebbe utile se le informazioni concernenti la VAS pertinente (ad es. le informazioni a cui si fa riferimento all'articolo 9 della direttiva sulla VAS) potessero essere inviate contemporaneamente alla Commissione.

9.11. La **direttiva Habitat** (92/43/CEE) mira a realizzare una rete ecologica europea coerente delle zone speciali di conservazione. Prescrive che gli Stati membri proponano dei siti come zone speciali di conservazione e trasmettano un elenco di tali siti alla Commissione. Lo scopo è di riconoscere che il sito ospiti beni naturali che valga la pena proteggere. Generalmente, la proposta in sé non porta a una decisione di pianificazione o di programmazione, definisce soltanto l'ambito geografico a cui si devono applicare le misure di protezione. Gli effetti ambientali di tale procedura derivano dalle misure di protezione successive e non dalla proposta di designare un sito come area speciale di conservazione. È improbabile dunque che la proposta di designare siti protetti

ai sensi della direttiva Habitat necessari di una valutazione ambientale in conformità con la direttiva 2001/42/CE.

- 9.12. Per i piani e i programmi previsti dai fondi strutturali e dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, la direttiva sulla VAS non si applica a titolo dei rispettivi periodi di programmazione in corso (vedi articolo 3, paragrafo 9 e paragrafo 3.8. di cui sopra).

Articolo 11(2)

Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione.

- 9.13. Come è stato discusso precedentemente, laddove una valutazione di impatto ambientale sia prescritta dalla direttiva e da altre normative comunitarie, si applicano cumulativamente tutte le disposizioni in questione. Sarebbe assurdo se ciò implicasse l'obbligo di svolgere due valutazioni essenzialmente simili per la stessa proposta e, al fine di evitare una tali duplicati, l'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva consente agli Stati membri di prescrivere procedure coordinate o congiunte che soddisfino i criteri della normativa comunitaria applicabile. La prima fase consiste nel verificare se la direttiva 2001/42/CE e altre disposizioni comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale hanno effetto contemporaneamente (vedi sopra). Gli Stati membri possono dunque desiderare di stabilire una procedura di impatto ambientale che contempli sia le disposizioni della direttiva che quelle di altre normative comunitarie. Così facendo, essi vorranno tenere conto di tutti gli orientamenti che siano stati pubblicati per estendere le disposizioni del diritto comunitario, ricordando sempre che in caso di conflitto tra l'orientamento in merito a una direttiva e le disposizioni giuridiche contenute in un'altra direttiva, saranno queste ultime a dovere essere trasposte nella legislazione nazionale.
- 9.14. La valutazione ai sensi della *direttiva sulla VIA*, dato che si occupa di progetti e non di piani e di programmi che fissano il quadro di riferimento per tali progetti, è generalmente svolta in uno stadio più avanzato dell'iter decisionale rispetto a quanto non avvenga ai sensi della direttiva 2001/42/CE. In alcuni Stati membri, tuttavia, possono verificarsi sovrapposizioni tra le due direttive in situazioni in cui il piano o il programma include l'autorizzazione del progetto.
- 9.15. In tali casi, per evitare una duplicazione della valutazione, può essere auspicabile introdurre una procedura coordinata che comprenda sia gli aspetti della VIA che della VAS. Le disposizioni basilari della direttiva sulla VIA e della direttiva sulla VAS sono simili dato che tengono conto delle caratteristiche peculiari di un progetto, da una parte, e di un piano o di un programma dall'altra. Rispetto alla direttiva sulla VAS, la direttiva sulla VIA non prescrive la consultazione di altre autorità quando si effettua una verifica

caso per caso (articolo 4, paragrafo 2), fissa disposizioni diverse in relazione alla comunicazione delle decisioni sulla selezione e non contiene disposizioni sulla qualità o sul monitoraggio.

- 9.16. La *direttiva quadro in materia di acque* e la direttiva sulla VAS sono complementari e prevedono una valutazione ambientale ampiamente simile. L'analisi dei testi giuridici rivela alcune differenze tra gli elementi di valutazione ambientale che esse includono. Ad esempio, nella direttiva quadro in materia di acque le disposizioni in merito alla partecipazione del pubblico si concentrano sulle misure necessarie per produrre, rivedere e aggiornare i piani di gestione dei bacini idrografici, mentre quelle della direttiva sulla VAS sono di natura più generale, dato che devono essere applicate a tipi molto diversi di piani e programmi. Se decidono di prescrivere una procedura congiunta per il recepimento di dette direttive, gli Stati membri devono garantire che essa rifletta correttamente le disposizioni di entrambe. Un modo di evitare duplicazioni consiste anche nell'investire l'autorità competente, individuata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva quadro in materia di acque, della responsabilità di garantire un'adeguata integrazione delle disposizioni della direttiva sulla VAS nel piano di gestione dei bacini idrografici. La direttiva sulla VAS potrebbe aggiungere particolare valore all'attuazione della direttiva quadro in materia di acque in un settore particolare, quello dell'applicazione delle deroghe specificate all'articolo 4 della direttiva quadro in materia di acque. Ogniqualvolta le espressioni "sull'ambiente nel senso più ampio", "opzione significativamente migliore sul piano ambientale" e "sviluppo umano sostenibile" vengono usate come criteri per applicare una deroga, una valutazione ambientale ai sensi della direttiva sulla VAS può essere utile per giustificare la deroga sulla base di quei criteri.
- 9.17. Per la direttiva quadro in materia di acque è stata sviluppata una strategia di attuazione comune e sono stati prodotti numerosi documenti informali di orientamento che offrono una consulenza più dettagliata sugli approcci per l'attuazione della direttiva.²⁰ Per alcuni aspetti vanno oltre le disposizioni contenute nel testo della direttiva. Ad esempio, il documento di orientamento sulla partecipazione del pubblico spiega che la partecipazione del pubblico non viene prescritta solo per il piano di gestione dei bacini idrografici (come si desume dall'articolo 14) ma anche per il programma di misure. La guida offre esempi utili sul modo in cui il pubblico deve essere informato e consultato in conformità alla direttiva e offre consulenza sulle buone pratiche che potrebbero essere applicate a molti altri tipi di piani e programmi inclusi nella direttiva sulla VAS. Un approccio complementare di questo tipo potrebbe essere vantaggioso quando si applicano altri aspetti della direttiva (come la preparazione del rapporto ambientale o le disposizioni in merito ai casi transfrontalieri).
- 9.18. La procedura di elaborazione di piani per la gestione dei rifiuti ai sensi della *direttiva quadro sui rifiuti (75/442/CEE)* non include una valutazione

²⁰ Tali documenti includono temi come l'analisi economica, l'analisi delle pressioni e degli impatti, i processi di pianificazione e la valutazione della situazione ecologica e saranno pubblicati nel corso del 2003. Sono già disponibili su Internet all'indirizzo: <http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/library>.

ambientale. In generale, in questo caso la valutazione ambientale deve essere introdotta del tutto – anche se gli Stati membri possono già disporre di alcuni elementi relativi a una VAS per la pianificazione della gestione dei rifiuti nella propria legislazione nazionale.

- 9.19. I piani e i programmi per i quali è stata stabilita la necessità di una valutazione ambientale ai sensi della *direttiva Habitat*²¹ sono anche soggetti alla procedura di valutazione di cui alla direttiva sulla VAS (articolo 3, paragrafo 2, lettera b). La direttiva sulla VAS e la direttiva Habitat si applicano dunque cumulativamente a tutti i piani e programmi che hanno ripercussioni sui siti protetti ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 7 della direttiva Habitat e una procedura combinata può essere effettuata a patto che soddisfino sia i requisiti della direttiva sulla VAS che della direttiva Habitat. In tal caso, la procedura deve includere anche le misure procedurali prescritte dalla direttiva sulla VAS e il testo sostanziale relativo agli effetti sui siti protetti previsto dalla direttiva Habitat.
- 9.20. La valutazione ai sensi della direttiva Habitat è anche un test per certificare che un piano non si ripercuota negativamente sull'integrità del sito interessato: le autorità nazionali competenti non devono adottare un piano che abbia effetti negativi che compromettono il sito, a meno che non vengano rispettati i criteri e le condizioni fissati all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva Habitat.²²
- 9.21. La valutazione ai sensi della direttiva sulla VAS ha una copertura più ampia: non include soltanto gli effetti sui siti protetti e sulle specie selezionate, ma anche quelli sulla biodiversità in generale e su altri aspetti come la qualità dell'aria o dell'acqua o il patrimonio culturale o architettonico. Le fasi di una procedura opzionale combinata a una procedura VAS per i piani per cui è stata determinata la necessità di una valutazione ai sensi della direttiva Habitat potrebbero essere le seguenti.
- 9.22. Poiché è stato stabilito che può avere un impatto su un sito ai sensi della direttiva Habitat, il piano ricade automaticamente nel campo di applicazione della direttiva sulla VAS, a condizione che soddisfino le altre disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 di tale direttiva.

²¹ La direttiva Habitat prescrive esplicitamente una valutazione per i “piani” e non per “i programmi”. Tuttavia un “piano” ai sensi della direttiva Habitat può avere le caratteristiche di un “programma” ai sensi della direttiva sulla VAS, dato che è impossibile fornire una distinzione rigorosa tra piani e programmi. (Vedi anche paragrafi 3.3 - 3.6 e 3.32).

²² L'articolo 6, paragrafo 4 recita: "Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."

- 9.23. In un rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi sull'ambiente del piano o del programma nonché le ragionevoli alternative. Nel rapporto sono anche inclusi gli effetti sui siti protetti e sulle specie selezionate in conformità alla direttiva Habitat. Tuttavia può essere preferibile descrivere tali effetti in un capitolo a parte dato che i risultati in merito sono vincolanti ai fini della decisione delle autorità competenti sul piano o sul programma.
- 9.24. Il pubblico e le autorità che possono essere interessati dagli effetti ambientali connessi all'attuazione dei piani devono essere consultati in conformità all'articolo 6 della direttiva sulla VAS mettendo a disposizione la proposta di piano o di programma e il rapporto ambientale. La consultazione comprende anche gli effetti del piano o del programma sui siti e sulle specie specificatamente protetti ai sensi della direttiva Habitat.
- 9.25. Il rapporto e i risultati delle consultazioni devono essere tenuti in considerazione prima che il piano o il programma venga adottato o sottoposto all'iter legislativo. Se si dovesse rilevare che ha un impatto negativo sul sito interessato, il piano o il programma potrà essere adottato solo limitatamente alle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva Habitat. Per gli altri effetti sull'ambiente, la normativa nazionale pertinente descrive le condizioni secondo cui il piano o il programma possono essere adottati.
- 9.26. Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva sulla VAS, il pubblico e le autorità designate devono essere informate della decisione in merito al piano e al programma. La dichiarazione che sintetizza in che modo considerazioni di carattere ambientale siano state integrate nel piano o nel programma include anche la decisione relativa alla determinazione della conformità del piano o del programma alla direttiva Habitat.
- 9.27. Gli effetti sull'ambiente connessi all'attuazione di un piano o di un programma devono essere controllati (articolo 10 della direttiva sulla VIA). Tale monitoraggio comprende gli effetti sui siti e sulle specie protetti ai sensi della direttiva Habitat.

VAS per piani e programmi previsti da alcune normative comunitarie in materia ambientale
– Tabella riassuntiva.

NB: La presente tabella non è esaustiva e i lettori devono fare riferimento anche al relativo testo nonché alle direttive stesse.

Piano o programma ai sensi della direttiva sulla VAS (art. 2, lettera a)		Valutazione ambientale obbligatoria ai sensi dell'art. 3, par. 2			Valutazione ambientale condizionata ai sensi dell'art. 3, par.4	
Normativa comunitaria	Piano o programma?	Previsi da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative?	Elaborata per i settori elencati all'art. 3, par. 2, lettera a)	Fissa il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti VIA	Prevede una valutazione ai sensi della direttiva Habitat	Prevede una valutazione se può avere effetti significativi sull'ambiente
Direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE	sì/no	sì	sì (gestione idrica)	sì/no (a seconda dei contenuti)	sì/no (a seconda dei contenuti)	
Direttiva sui nitrati 91/676/CEE	sì	sì	sì (gestione idrica)	sì/no (a seconda dei contenuti del programma d'azione, eventualmente per stabilimenti di allevamento intensivo)	sì/no (a seconda dei contenuti del programma d'azione)	
Direttiva quadro sui rifiuti 75/442/CEE Incluse le disposizioni delle direttive 91/676/CEE e 94/62/CE	sì	sì	sì (gestione dei rifiuti)	sì/no (a seconda dei contenuti del piano di gestione dei rifiuti)	sì/no (a seconda dei contenuti del piano di gestione dei rifiuti)	

Piano o programma ai sensi della direttiva sulla VIA (art. 2, lettera a)		Valutazione ambientale obbligatoria ai sensi dell'art. 3, par. 2			Valutazione ambientale condizionata ai sensi dell'art. 3, par. 4	
Normativa comunitaria	Piano o programma?	Previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative?	Elaborata per i settori elencati all'art. 3, par. 2, lettera a)	Fissa il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti VIA	Prevede una valutazione ai sensi della direttiva Habitat	Prevede una valutazione se può avere effetti significativi sull'ambiente
Direttiva quadro in materia di qualità dell'aria	sì	sì	- (settore: qualità dell'aria)		sì/no (a seconda dei contenuti del programma d'azione)	sì
Direttiva Habitat 92/43/CEE	- (la designazione di un'area non costituisce un "piano o programma")	sì	-		-	-
Direttiva Habitat 92/43/CEE	sì (piani e programmi che hanno effetti su siti protetti ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 7 della direttiva Habitat)	sì	sì		sì	
Regolamento relativo ai fondi strutturali e regolamento relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)	- (Esclusi dalla VAS per il periodo di programmazione in corso)					

Appendice I – Orientamenti pratici sul monitoraggio

Come orientamento per le autorità degli Stati membri responsabili dell'integrazione delle disposizioni della direttiva 2001/CE/42 in materia di monitoraggio nelle diverse procedure di pianificazione, il capitolo che segue descrive diverse fasi che potrebbero essere di aiuto. Tali fasi dispongono le diverse questioni in ordine logico, ma non rappresentano necessariamente una sequenza cronologica. Inoltre, le conoscenze e l'esperienza pratica per quanto riguarda il monitoraggio di piani e programmi sono relativamente limitate in questa fase. I programmi di monitoraggio devono dunque essere flessibili e prevedere gli adattamenti necessari.

Informazioni più dettagliate sull'attuazione pratica dell'articolo 10 sono contenute nella relazione "Attuazione dell'articolo 10 della direttiva sulla VAS" elaborata nell'ambito della rete IMPEL.

Determinazione della portata del monitoraggio

La prima fase della progettazione di un sistema di monitoraggio per un determinato processo di pianificazione consiste nel definire quali effetti ambientali il sistema debba verificare. Il rapporto ambientale stabilisce un quadro di riferimento per la portata del monitoraggio individuando i possibili effetti significativi sull'ambiente. Quindi gli effetti ambientali da controllare sono in linea di principio gli stessi della valutazione ambientale. Tuttavia, a seconda del tipo di piano o di programma e, in particolare, della fase della sua attuazione può essere opportuno focalizzarsi sugli effetti ambientali pertinenti in relazione all'attuazione. Inoltre, quando si determina la portata del monitoraggio, si può considerare la possibilità di intraprendere azioni correttive. Anche le difficoltà di carattere scientifico nello stabilire un legame tra l'attuazione di un piano o di un programma e i cambiamenti dell'ambiente possono costituire un ostacolo al monitoraggio di tutti gli effetti sull'ambiente. Inoltre si deve svolgere una verifica di sicurezza per assicurarsi di non avere trascurato nessun effetto negativo del piano o del programma nella valutazione.

- **Il monitoraggio include in linea di principio gli stessi effetti ambientali considerati nel rapporto ambientale.**
- **Può, tuttavia, focalizzarsi su alcuni effetti ambientali o includere aspetti aggiuntivi che non erano manifesti.**

Individuazione delle informazioni necessarie

La seconda fase consiste nell'individuazione delle informazioni necessarie per scoprire l'impatto ambientale del piano o del programma. L'informazione sugli effetti ambientali di un piano o di un programma può essere ricavata anche dalle cause degli effetti pertinenti²³, dato che l'effetto del piano o del programma sull'ambiente può essere controllato direttamente (misurando i cambiamenti dell'ambiente) o indirettamente raccogliendo informazioni, ad esempio, sull'attuazione delle misure

²³ Un modello attualmente in uso per il rapporto di causa-effetto è il sistema DPSIR (cause-pressioni-stato-impatto-risposte).

(di mitigazione) previste nel piano o nel programma o su fattori di pressione come le emissioni o la quantità dei rifiuti.

I sistemi sul monitoraggio esaminati nel corso del progetto IMPEL hanno mostrato una tendenza a concentrarsi più sull'attuazione di misure e sui fattori di pressione che sull'impatto. Uno dei motivi può essere individuato nella difficoltà di determinare il rapporto causa-effetto, vale a dire nella difficoltà di attribuire senza possibilità di dubbio un cambiamento ambientale, che può essere influenzato da vari fattori, all'attuazione del piano o del programma. È possibile, ad esempio, che un sistema di monitoraggio biologico riveli informazioni complete sullo stato dell'ambiente in una data area e sui cambiamenti avvenuti in un dato periodo di tempo, ma che non contenga alcun dato sull'eventualità che un cambiamento dell'ambiente (ad es. la perdita di una determinata specie, danni a determinate piante) possa essere attribuito all'attuazione di un certo piano sul traffico. In questo caso i dati del sistema di monitoraggio potrebbero essere combinati con un'analisi dello stato di avanzamento del piano sul traffico ("cause") e delle misure di mitigazione previste nel piano.

Va notato che non tutte le informazioni sull'ambiente che potrebbero essere disponibili per la pianificazione del territorio sono automaticamente necessarie e utili ai fini del monitoraggio. Il punto cruciale consiste nell'individuare i dati che sono pertinenti o rappresentativi per il piano o il programma. Un approccio praticabile per selezionare le informazioni ambientali pertinenti è stato presentato nell'ambito del progetto IMPEL sul monitoraggio. I meccanismi di monitoraggio per il piano di gestione dei rifiuti di Vienna erano basati su una serie di questioni attinenti ai fini del follow-up del piano (ad es. prognosi sulla quantità di rifiuti degli anni seguenti; prognosi sulle riduzioni delle emissioni; raggiungimento degli obiettivi, ecc.)²⁴. In molti casi una serie di indicatori verrà anche usata come quadro di riferimento per la selezione delle informazioni pertinenti sull'ambiente. Una funzione chiave degli indicatori o della serie di domande usate a Vienna è quella di condensare i dati ambientali in informazioni comprensibili anche a chi non è un esperto (che generalmente deciderà delle azioni future).

Naturalmente quando si determina quali siano i dati ambientali necessari, si deve tenere conto anche dell'affidabilità e della disponibilità degli stessi nel periodo di pianificazione.

- **È utile individuare e selezionare le informazioni ambientali necessarie a controllare gli effetti ambientali pertinenti.**
- **Gli effetti ambientali possono anche essere controllati indirettamente monitorando le cause degli effetti (come i fattori di pressione o le misure di mitigazione).**
- **Indicatori o una serie di domande possono fornire un quadro di riferimento che contribuisca a identificare le informazioni ambientali pertinenti. Essi possono anche aiutare a tradurre i dati in informazioni comprensibili.**

²⁴ Per maggiori dettagli vedi rapporto finale del progetto IMPEL.

Individuazione delle fonti di informazione esistenti

La terza fase consiste nell'individuare le fonti esistenti per le informazioni necessarie riguardanti la situazione ambientale. Il successo di tale ricerca dipende dal particolare piano o programma interessato e dai sistemi di monitoraggio esistenti per i fattori ambientali interessati. Due delle fonti principali di informazione che possono essere utili per controllare gli effetti significativi sull'ambiente dei piani e dei programmi sono presentate nella sezione che segue.

a) Dati a livello di progetto

La prima fonte contiene dati ambientali relativi ai progetti per i quali il piano fissa il quadro di riferimento. I dati ambientali a livello di progetto sono generati e raccolti in diversi stadi della realizzazione del progetto. Durante la fase di autorizzazione di un progetto, le informazioni sui suoi possibili effetti sull'ambiente sono raccolte per effettuare la VIA (anche se i dati raccolti durante una procedura VIA hanno carattere di prognosi, essi sono generalmente più dettagliati di quelli usati a livello di pianificazione) o per altre procedure di autorizzazione del progetto. Durante la fase di costruzione/messa in funzione, il progetto è sottoposto ad ispezioni al fine di garantire che le condizioni specificate nell'autorizzazione siano rispettate nella pratica. Inoltre, la direttiva IPPC prevede l'istituzione di un registro delle emissioni inquinanti che includa le emissioni di un numero elevato di impianti industriali.²⁵

Nella maggior parte dei casi i dati a livello di progetto includono fattori di pressione come le emissioni e, in una certa misura, gli effetti sull'ambiente. Tali dati possono aiutare a confrontare la previsione degli effetti ambientali e il raggiungimento degli obiettivi a livello di pianificazione con gli effetti reali risultanti dall'attuazione del piano o del programma.

Generalmente le informazioni a livello di progetto vengono raccolte da autorità diverse da quelle responsabili del monitoraggio dei piani e dei programmi. Perciò, se il sistema di monitoraggio deve dipendere da dati correlati al progetto, bisogna garantire che i dati vengano messi a disposizione delle autorità incaricate del monitoraggio. Occorre inoltre tenere conto che le informazioni a livello di progetto sono incentrate principalmente su effetti ambientali su scala ridotta, mentre la VAS viene spesso effettuata per piani o programmi su vasta scala. Per poter essere usate per il monitoraggio di un piano o di un programma, le informazioni ricavate a livello di progetto devono perciò essere elaborate, raccolte e sintetizzate.

b) Monitoraggio generale dell'ambiente

La seconda e più diffusa fonte di informazioni sull'ambiente è costituita da sistemi generali di monitoraggio ambientale come statistiche che forniscono dati ambientali che non sono specificatamente correlati ai piani, ai programmi o ai progetti. Anche se questi dati indicano cambiamenti dell'ambiente, e quindi ripercussioni su di esso, essi possono soltanto consentire di trarre conclusioni limitate riguardo all'impatto derivante dall'attuazione del piano o del programma (dato che il rapporto causa-effetto è difficile da stabilire). Tuttavia, questi dati possono essere usati per scoprire se gli obiettivi e i traguardi ambientali inclusi nel piano o nel programma sono stati

²⁵ Per una panoramica completa della normativa CE che prescrive la raccolta di dati ambientali relativi ai progetti consultare il rapporto finale del progetto IMPEL.

raggiunti. Essi possono anche fornire un'indicazione dell'efficacia delle misure attuate o previste per raggiungere tali traguardi. Tali fonti di sistemi di monitoraggio generale dell'ambiente, di statistiche e di indagini sono disponibili in tutti gli Stati membri e sono in larga misura previste anche dalla normativa CE (ad es. monitoraggio ai sensi degli articoli 5 e 8 della direttiva quadro in materia di acque - 2000/60/CE o della direttiva relativa all'ozono nell'aria - 2002/3/CE)²⁶.

- **Fonti di informazioni sull'ambiente sono disponibili a livello di progetto (ad es. informazioni raccolte nelle procedure VIA o registri delle emissioni istituiti in base alla direttiva IPPC).**
- **Le informazioni sull'ambiente a livello di progetto riguardano i fattori di pressione e gli effetti sull'ambiente. I dati a livello di progetto devono essere aggregati e riassunti quando vengono usate a livello di pianificazione.**
- **I sistemi generali di monitoraggio ambientale forniscono dati che individuano i cambiamenti dell'ambiente. Tali dati aiutano a verificare il raggiungimento di obiettivi e traguardi ambientali, ma consentono solo in misura limitata di attribuire i cambiamenti ambientali all'attuazione del piano o del programma.**
- **La normativa CE contiene diverse disposizioni che prevedono la raccolta di dati sull'ambiente che possano essere utili ai fini dell'articolo 10.**

Colmare le lacune

La quarta fase consiste nel colmare le lacune che vengono alla luce quando le fonti di informazione esistenti vengono confrontate alle esigenze relative al piano o al programma specifico risultanti dall'articolo 10. In alcuni casi le informazioni possono essere sufficienti a soddisfare le prescrizioni dell'articolo 10, ma può essere necessario contemplare un continuo scambio di informazioni tra le autorità che raccolgono le informazioni e le autorità responsabili del monitoraggio. In altri casi può essere necessario ampliare i sistemi di monitoraggio esistenti includendo ulteriori aspetti o punti di misurazione. Tuttavia va sottolineato che il monitoraggio ai sensi dell'articolo 10 ha uno scopo limitato, e cioè individuare le carenze della valutazione ambientale, e che non è un esercizio scientifico a sé stante. Questo aspetto va sempre tenuto presente quando si pensa di ampliare i sistemi di monitoraggio o di installarne di nuovi.

Integrazione procedurale del monitoraggio nel sistema di pianificazione

La quinta fase consiste nell'integrare il monitoraggio nel sistema di pianificazione. Come è stato detto in precedenza, il monitoraggio non deve essere una fase separata della procedura di pianificazione, ma può fare parte del normale sistema di pianificazione. La revisione regolare di un piano o di un programma esistente sembra essere un buon punto del processo amministrativo per integrare il monitoraggio previsto dalla direttiva sulla VAS. Se non dovesse esserci tale revisione periodica, i tempi e la frequenza del monitoraggio degli effetti del piano o del programma

²⁶ Per una panoramica più dettagliata della normativa CE, consultare il rapporto finale del progetto IMPEL.

devono essere specificati o in una regola generale o nel quadro di ciascun rapporto ambientale.

In ogni caso occorre predisporre alcune procedure per garantire che il sistema di monitoraggio funzioni in maniera efficiente. Occorre determinare quale autorità (o altro ente) è responsabile dei diversi compiti relativi al monitoraggio, come la raccolta, l'elaborazione e la valutazione delle informazioni sull'ambiente. Inoltre, è importante che le informazioni pertinenti vengano sottoposte alla relativa autorità nella forma opportuna (ad es. i dati ambientali che vengono presentati ad un ente con poteri decisionali devono essere spiegati e inseriti in un documento comprensibile).

Quando si introducono meccanismi di controllo, il monitoraggio non termina con la raccolta delle informazioni sull'ambiente, ma comprende anche la loro valutazione.

- **Il monitoraggio può essere integrato nel sistema di pianificazione.**
- **Un monitoraggio efficace richiede la determinazione di una o più autorità responsabili e dei tempi e della frequenza delle misure di monitoraggio.**
- **Le modalità di monitoraggio devono includere anche la valutazione delle informazioni sull'ambiente.**

Azione correttiva

Le informazioni sull'ambiente ottenute attraverso il monitoraggio possono essere di aiuto quando si prende in considerazione un'azione correttiva adeguata nel quadro della legislazione nazionale. L'articolo 10, tuttavia, non stabilisce l'obbligo di intraprendere tale azione correttiva. Il paragrafo che segue contiene dunque soltanto delle considerazioni generali sull'azione correttiva.

Può essere utile determinare i criteri che portano a valutare la necessità di un'azione correttiva. La normativa vigente in alcuni Stati membri contiene già delle disposizioni generali che prevedono una revisione del piano o del programma se ciò è necessario a garantire lo sviluppo previsto (ad es. a garantire uno sviluppo urbano ben equilibrato).

L'azione correttiva può essere presa a diversi livelli. A livello di pianificazione, è possibile revocare la decisione di adottare il piano o il programma e adottarne uno nuovo o modificarne uno esistente. Se l'ordinamento giuridico degli Stati membri lo permette, l'azione correttiva può essere presa anche a livello di attuazione. In particolare, ciò potrebbe implicare che le dichiarazioni contenute nel piano o nel programma che si sono dimostrate errate o che erano basate su presupposti errati non sono più considerate come un quadro di riferimento per l'approvazione dei singoli progetti.

Un'azione correttiva a livello di pianificazione potrebbe anche essere combinata con un'azione della stessa natura a livello di attuazione. Ciò implica che il piano o il programma vengono modificati in base alle nuove informazioni sugli effetti sull'ambiente. Al fine di evitare sviluppi che potrebbero avere luogo mentre il (vecchio) piano o programma è ancora in vigore e che potrebbero contravvenire alla prevista modifica del piano o del programma, le procedure di autorizzazione per i progetti potrebbero essere posticipate oppure la decisione relativa ai progetti potrebbe

essere presa senza fare riferimento al piano o al programma, se l'ordinamento giuridico nazionale in questione lo consente.

- **Può essere utile determinare i criteri che portano a valutare la necessità dell'azione correttiva.**
- **L'azione correttiva può essere intrapresa a livello di pianificazione e a livello di attuazione.**

Appendice II – Componenti del gruppo di lavoro

Ursula Platzer, Ministero Federale dell'Agricoltura, della Silvicoltura, dell'Ambiente e della Gestione delle Risorse Idriche, Austria

Andreas Sommer, Governo del Land di Salisburgo, Dipartimento per la Protezione Ambientale, Austria

Ulla-Riitta Soveri, Ministero dell'Ambiente, Finlandia

Otmar Lell e Astrid Langenberg, Ministero Federale dell'Ambiente, della Tutela della Natura e della Sicurezza Nucleare, Germania

Matthias Roder, Ministero bavarese per lo Sviluppo Regionale e gli Affari Ambientali, Germania

Mari Van Dreumel, Ministero degli Alloggi, della Pianificazione territoriale e dell'Ambiente, Paesi Bassi

Sten Jerdenius, Ministero dell'Ambiente, Svezia

David Aspinwall e Phil Weatherby, Ufficio del Vice Primo Ministro, Regno Unito

Lieselotte Feldmann, Direzione generale dell'Ambiente della Commissione europea

Antti Maunu, Direzione generale dell'Ambiente della Commissione europea

Appendice III - Bibliografia

Andreas Sommer, *The Assessment of the Significance of Environmental Effects. Procedure and Criteria for Screening in Strategic Environmental Assessments*, Ministero Federale Austriaco dell'Agricoltura, della Silvicoltura, delle Risorse ambientali e della Gestione delle Risorse Idriche, 2002

Royal Haskoning, *Quality assurance strategic environmental assessment*, commissionato dal Ministero degli Alloggi, della Pianificazione territoriale e dell'Ambiente, Paesi Bassi, 2002

Environmental Resource Management, *Public participation and stakeholders involvement in the SEA process: an overview of available techniques and methodologies*, commissionato dal Ministero degli Alloggi, della Pianificazione territoriale e dell'Ambiente, Paesi Bassi, 2002.

European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environment Law (IMPEL). *PROGETTO IMPEL: Attuazione dell'articolo 10 della direttiva 2001/42/CE sulla VAS*

Jonathan Robinson, "Anticipating the effect of Strategic Environmental Assessment", in *Planning law: Analysing Reform, Europe and Caselaw*, White Paper Conference, Londra, 21 marzo 2002.